



COMUNE DI RIMINI

Settore / Servizio SERV. EDUCATIVI e PROTEZIONE SOCIALE cod. 2 2
Ufficio CASA cod. 2 8

Proposta deliberativa: n. 2833586 del 6/08/13


- Competenza del Consiglio
- Competenza della Giunta
- Con i poteri del Consiglio

Oggetto: RECLAMATO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DI ALLOGGI N. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA C.C.
N° 405 DEL 30/03/2005 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Classificazione
Archivio:

Cat. Classe _____
Fasc. _____

Urgenze da specificare



Pareri

Consiglio di Quartiere n.1 del _____
 n.2 del _____
 parere favorevole n.3 del _____
 parere contrario n.4 del _____
 n.5 del _____
 n.6 del _____

Commissione consiliare n.1 del 07/13
 n.2 del _____
 parere favorevole n.3 del _____
 parere contrario n.4 del _____
 n.5 del _____

Collegio Revisori
 parere favorevole del _____
 parere contrario del _____

Comune di Rimini - Consiglio Comunale
 Pervenuto/Registrato in data 06.2013
 L'impiegato/a _____

Collegamenti altri Settori
a fini esecutivi

Per il Rel. no. Ch. 26/2013
26/2013

CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Da adottare	Con votazione	Da pubblicare per giorni	Da comunicare al Consiglio <small>(ex art. 166 D.lgs 267/99 e art 14 Reg. Contabilità)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> con voto palese	<input checked="" type="checkbox"/> a maggioranza assoluta	<input checked="" type="checkbox"/> quindici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> con voto segreto	<input type="checkbox"/> a maggioranza qualificata	<input type="checkbox"/> altro _____	

stensore proposta Baggioli Dirigente _____ Responsabile procedim. [firma] Coordinatore Area _____ Assessore [firma]

Riferimenti O.d.G. Consiglio Comunale

n. <u>4</u>	del	<u>25/7/13</u>
n. <u>3</u>	del	<u>07/8/13</u>
n. <u>1</u>	del	<u>6/8/13</u>
n. _____	del	_____

È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
 NON È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Riferimenti O.d.G. Giunta Comunale

n. _____	del	_____

È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
 NON È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

DELIBERA C.C. N. _____ DEL _____

DELIBERA G.C. N. _____ DEL _____

Oggetto: Regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica C.C. n. 109 del 30/07/2009 – modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la L.R. dell'08/08/2001 n. 24 rubricata "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" ed in particolare l'art. 25 rubricato "disciplina delle assegnazioni e gestione";
- la delibera di Consiglio Regionale n. 327/2000 rubricata "specificazione dei requisiti per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) di cui all'art. 5 della L.R. 24/2001" e s.m.;
- la delibera di Giunta Regionale dell' 11/04/2007 n. 468 rubricata "attuazione dell'art. 15 – comma 2 – L.R. 24/01 – aggiornamento dei limiti di reddito per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di ERP" e le successive Determinazioni applicative della stessa del Servizio Politiche Abitative Regionale;

VISTA la proposta di modifica del vigente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" C.C. n. 109 del 30/07/2009, allegato A) della presente proposta deliberativa;

ATTESA la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 – 2° comma – lettera a) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso in data _____ dal Direttore Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che non necessita il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

VISTO il parere favorevole espresso dalla _____ Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data _____;

CON _____ voti favorevoli e _____ astenuti espressi per alzata di mano dai _____ Consiglieri presenti;


DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" allegato A) della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Servizi Educativi e di protezione sociale Dott. Fabio Mazzotti

Delibera C.C. n. _____ del _____

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

Allegato A) delibera C.C. n. _____ del _____



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____

14

Indice

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Titolo II - Graduatoria e modalità di accesso agli alloggi di E.R.P.

Capo I - Formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 2 - Principi generali sulla modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 3 - Nucleo familiare richiedente

Art. 4 - Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.

Art. 5 - Contenuto e modalità di presentazione della domanda

Art. 6 - Condizioni di punteggio

Art. 7 - Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

Art. 8 - Procedimento di formazione ed aggiornamento della graduatoria

Art. 9 - Graduatorie speciali

Capo II - Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 10 - Procedimento di verifica al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 11 - Definizione di alloggio disponibile

Art. 12 - Standard abitativo degli alloggi

Art. 13 - Scelta dell' alloggio

Art. 14 - Provvedimento di assegnazione e contratto di locazione

Titolo III - Gestione degli alloggi di E.R.P.

Art. 15 - Mobilità fra gli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale

Art. 16 - Mobilità in ambito provinciale

Art. 17 - Controllo di locazione

Art. 18 - Annullamento dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P.

Art. 19 - Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.

Art. 20 - Sospensione del provvedimento di decadenza

Art. 21 - Morosità

Art. 22 - Occupazione illegale di alloggi e altre cause di esclusione da procedure di assegnazione

Disciplina connessa al subentro, ampliamento, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza

Art. 23 - Subentro nella titolarità dell'alloggio

Art. 24 - Accrescimenti del nucleo familiare

Art. 25 - Ampliamento del nucleo familiare

Art. 26 - Coabitazione finalizzata all'assistenza

Art. 27 - Ospitalità temporanea

Titolo IV Norme finali e transitorie

Art. 28 - Norme transitorie

Art. 29 - Norma finale. Entrata in vigore

Art. 30 - Diritto all'informazione e alla partecipazione

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri, le attività ed i procedimenti inerenti l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito individuati con l'acronimo E.R.P.).

Titolo II - Graduatoria e modalità di accesso agli alloggi di E.R.P.

Capo I - Formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 2 - Principi generali sulla modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. All'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune di Rimini provvede, ai sensi dell'art. 25 - comma 1 - lettera b) della L.R. 8 agosto n. 24/01, mediante formazione di una graduatoria aperta, aggiornata con cadenza semestrale, formulata sulla base del punteggio attribuito in relazione al possesso del nucleo familiare richiedente delle condizioni oggettive e soggettive di cui al successivo art. 6;

2. Il procedimento prevede le seguenti fasi:

- a) Il Comune provvede all'emanazione di un pubblico avviso per invitare i cittadini a presentare le proprie domanda, per l'aggiornamento semestrale della graduatoria. L'avviso, contenente le disposizioni e procedure, verrà pubblicato per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune;
- b) Ogni cittadino avente i requisiti, in occasione di ogni aggiornamento, può presentare una nuova istanza o richiedere l'aggiornamento, con le stesse modalità e procedure previste per la presentazione della domanda, alla quale occorrerà fare riferimento.
- ~~c) Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria aperta da aggiornarsi semestralmente, sulla base delle domande pervenute alla data del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno.~~

Le domande sono inserite nella graduatoria in base al punteggio attribuito.

Gli aggiornamenti semestrali della graduatoria sono approvati entro trenta giorni dal termine di ricezione delle domande.

Gli alloggi di E.R.P. sono assegnati in favore dei cittadini utilmente posizionati nella graduatoria. L'assegnazione è effettuata tenendo conto dello standard abitativo degli alloggi, in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente.

Art. 3 - Nucleo familiare richiedente

1. La domanda di accesso alla graduatoria, corredata dalla necessaria dichiarazione sostitutiva I.S.E., è presentata dai nuclei familiari individuati dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, in possesso dei requisiti previsti all'art. 15 commi 1 e 2 di cui alla medesima normativa.

2. Per nucleo familiare si intende:

- a) Nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del

nucleo familiare, purchè conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali;

- b) Nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela ed affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di accesso all'E.R.P.

Per riconoscere la convivenza, il Comune fa riferimento alla certificazione anagrafica che attesta la composizione e la data di costituzione del nucleo familiare.

3. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

4. Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare, come disciplinate dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini I.S.E., il Comune procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 ed al calcolo dei relativi I.S.E. ed I.S.E.E. Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente dichiarato in domanda.

5. Per quanto attiene le norme sulla composizione del nucleo familiare, fatto salvo il rispetto della disciplina di cui all'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, in caso di coniugi separati di fatto con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'I.S.E., sono ricondotti entrambi nella domanda, anche se non indicati dal richiedente.

6. E' indicata nella domanda un unico coniuge. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, qualora sussista un qualsiasi provvedimento di un'autorità giurisdizionale o di altra autorità in materia di Servizi Sociali, che dichiarino la necessità della condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione giudiziale o legale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori di questi. Parimenti qualora si dimostri che dopo la separazione legale o giudiziale il coniuge non ha ancora abbandonato l'alloggio, per impossibilità a ricercare altra soluzione abitativa, sarà accettata la domanda di accesso alla graduatoria presentata da uno solo dei coniugi.

7. Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, legate o meno da vincoli di parentela o affinità, che prestano assistenza. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente e pertanto non si procederà nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, né tantomeno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. In questo caso troverà applicazione la disciplina del successivo art. 26 (coabitazione finalizzata all'assistenza). E' sempre possibile integrare la domanda, in occasione degli aggiornamenti della graduatoria, inserendo nel nucleo familiare richiedente le persone

addette alle funzioni assistenziali summenzionate. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.

8. Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari, dei quali alcuni siano ancora residenti all'estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiungimento familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E. viene presentata per i soli residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:

- a) qualora il procedimento di ricongiungimento familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente;
- b) qualora il procedimento di ricongiungimento familiare non sia stato concluso non si procede all'assegnazione.

Art. 4 - Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.

1. I requisiti di accesso attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento in graduatoria:

- a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente. Il presente requisito attiene al possesso di almeno una fra le seguenti condizioni:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino straniero, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo.

I cittadini stranieri titolari di pensione da lavoro o invalidità totale e permanente erogato dallo Stato Italiano, hanno il requisito per l'accesso all' E.R.P.;

Il possesso del requisito di cui alla lettera a) è richiesto per il solo richiedente.

- b) residenza o sede dell'attività lavorativa. E' necessario il possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Rimini;
- 2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rimini. Nel caso di attività lavorativa principale tale requisito si intende comprovato qualora:

2.1 - nel Comune di Rimini si trova almeno una sede di lavoro e/o sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, antecedenti alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile, certificato;

2.2 - nel Comune di Rimini si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;

2.3 - nel Comune di Rimini è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente degli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria;

- 3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi siti nel Comune di Rimini, comprovata da dichiarazione resa dal datore di lavoro;
- 4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso è ammessa la partecipazione in un solo ambito territoriale.

Il possesso del requisito di cui alla lettera b) è richiesto per il solo richiedente.

c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili. Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

- 1) il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nella Provincia di Rimini, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I degli estimi catastali del Comune di Rimini, considerando la zona censuaria più bassa. Per presentare domanda di E.R.P. nel Comune di Rimini la rendita catastale rivalutata di beni immobili di proprietà del nucleo familiare richiedente siti nella provincia di Rimini, non deve essere pertanto superiore ad Euro 165,26 e successive rivalutazioni;
- 2) fatto salvo il rispetto di quanto previsto al punto 1), il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I degli estimi catastali del Comune di Rimini, considerando la zona censuaria più bassa. Per presentare domanda di E.R.P. nel Comune di Rimini la somma delle rendite catastali rivalutate di beni immobili di proprietà del nucleo familiare richiedente, siti sia in ambito provinciale che in qualsiasi altra località, non deve essere pertanto superiore ad Euro 289,20 e successive rivalutazioni;
- 3) Nei casi di cui ai punti 1) e 2) qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, la rendita catastale complessiva rivalutata non deve essere superiore a 5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I degli estimi catastali del Comune di Rimini, considerando la zona censuaria più bassa. In questo caso per presentare domanda di E.R.P. nel Comune di Rimini la rendita catastale rivalutata dei beni immobili di proprietà del nucleo familiare richiedente non deve essere superiore ad Euro 413,15 e successive rivalutazioni;

Il possesso del requisito di cui alla lettera c) è richiesto in capo a tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi:

- 1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513

(Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;

- 2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il possesso del requisito di cui alla lettera d) è richiesto in capo a tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.

- e) Situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il limite della situazione economica per l'accesso è calcolato, ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

- 1) valore I.S.E. non deve superare Euro ~~32.520,00~~ 34.308,60 e successive rivalutazioni;

- 2) valore I.S.E.E. non deve superare Euro ~~46.260,00~~ 17.154,30 e successive rivalutazioni;

- 3) per i nuclei familiari con presenza di una D.S.U. che rilevi un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

- 4) per i nuclei familiari con presenza di una D.S.U. che rilevi un solo reddito derivante da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS, è diminuito del 20%.

Le condizioni 3) e 4) non sono tra loro cumulabili. I valori economici indicati nel presente articolo sono da intendersi modificati implicitamente ogni qual volta intervengano integrazioni normative in materia. Le condizioni 3) e 4) sono applicabili esclusivamente al fini della verifica dei requisiti di accesso.

- 5) Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 ossia di Euro 15.493,71 e successive rivalutazioni. Il suddetto valore è incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

2. Il Comune di Rimini, si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva I.S.E./I.S.E.E. compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, per la formazione della graduatoria, qualora il richiedente sia in possesso di una attestazione ancorché valida, ma compilata

con i redditi relativi a due anni solari precedenti la presentazione della stessa dichiarazione.

~~In sede di verifica dei requisiti prima dell'assegnazione i valori ISE ed ISEE dovranno comunque essere aggiornati con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF o, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali.~~

3. Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. i predetti requisiti devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti, al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Art. 5 - Contenuto e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà contenere:

- a) Le generalità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
- b) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso e alle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di alloggi di erp;
- c) L'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni da parte del Comune.

2. La domanda, compilata su apposito modulo predisposto dal Comune, **dovrà essere presentata nei termini fissati dal pubblico avviso**, potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

3. La domanda dovrà essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare che verrà considerato, a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente del nucleo.

4. La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva unica (ISE/ISEE), che potrà essere aggiornata dagli interessati, in occasione degli aggiornamenti semestrali. Ogni integrazione della domanda tendente al riconoscimento di modificazioni della composizione familiare e di condizioni di punteggio contemplate al successivo art. 6, dovrà essere accompagnato da attestazione ISE/ISEE in corso di validità.

5. In caso di decesso del richiedente, di separazione, o di divorzio, è consentito il subentro nella domanda dei componenti indicati nella domanda stessa, secondo l'ordine ivi indicato, su richiesta dei soggetti interessati.

6. Qualora il subentro di cui al comma 5 sia accertato in sede di assegnazione e comporti modifiche del punteggio, la domanda viene ricollocata nella graduatoria in base al nuovo punteggio.

7. **Ogni tre anni si provvede alla revisione delle domande inserite in graduatoria. A tal fine, trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei familiari richiedenti che non hanno confermato od integrato le domande, sono contattati dal Settore competente, che sollecita gli interessati e presentare formale conferma della domanda con un termine di trenta giorni. In caso di silenzio si intende la non volontà dell'interessato alla conferma della domanda e si procede all'esclusione della stessa dalla graduatoria.**

~~7. Ad ogni aggiornamento semestrale, saranno escluse dalla graduatoria le domande corredate di attestazione I.S.E./I.S.E.E. scadute. Per il mantenimento della domanda nell'aggiornamento semestrale della graduatoria, ogni richiedente, la cui attestazione I.S.E./I.S.E.E. è scaduta, sarà tenuto a sottoscrivere o/o l'I.N.P.S. o i centri di assistenza fiscale abilitati, una nuova certificazione I.S.E./I.S.E.E. Nei venti giorni successivi alla scadenza dell'aggiornamento semestrale, il Comune, avvalendosi dei servizi on-line messi a disposizione dall'INPS, acquisirà direttamente la predetta attestazione ovunque sottoscritta da un componente il nucleo familiare. L'attestazione I.S.E./I.S.E.E. riferita ad un nucleo familiare diverso da quello indicato nella domanda ERP o in un successivo aggiornamento della stessa o sottoscritta dopo la data di scadenza dell'aggiornamento (31 marzo e 30 settembre di ogni anno) non sarà utilizzabile ai fini dell'aggiornamento della domanda ERP che in tal caso verrà esclusa dalla graduatoria.~~

~~8. Nella certificazione del Comune che attesta la ricezione della domanda verrà riportata la data di scadenza dell'attestazione I.S.E./I.S.E.E. allegata alla stessa.~~

8. Il richiedente dichiara nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, e 6 comma 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e ai sensi dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. Il richiedente dichiara altresì nella domanda di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Art. 6 - Condizioni di punteggio

1. Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni oggettive e soggettive.

A) - Condizioni oggettive

A-1 - Obbligo di rilascio dell'alloggio

A-1.1 Sfratto o atto ad esso equiparato - Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;
- b) provvedimento esecutivo di rilascio con efficacia nei confronti dei componenti il nucleo familiare qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, escludendo pertanto tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto;
- c) verbale di conciliazione giudiziaria;
- d) ordinanza di sgombero;
- e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge;

f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.

Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, ~~salvo che non si tratti di soggetti per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale~~ **salvo che risulti da un progetto individualizzato redatto dal servizio sociale professionale, la sussistenza delle seguenti condizioni:**

- 1) **il nucleo si trova in condizioni di grave disagio economico documentato dall'utente al servizio specialistico competente;**
- 2) **la soluzione della problematica abitativa è essenziale per il buon esito degli obiettivi di progetto;**
- 3) **il nucleo risulta in carico al servizio** da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione del punteggio relativo allo sfratto.

E' costituita apposita commissione Tecnica nominata dal Comune e costituita da un rappresentante dell'Ufficio Casa del Comune, da un rappresentante del Servizio Sociale Comunale e da un rappresentante dei Servizi Sociali A.U.S.L. che ha il compito di valutare i progetti socio assistenziali e valutare su ogni singolo caso la sussistenza delle predette condizioni:

Il predetto sfratto per "morosità" del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa.

Punti 10.800

Il punteggio viene incrementato di 7 punti al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell'atto, con esclusione delle eventuali proroghe) - Punteggio max attribuibile

Punti 12.060

A-1.2 Rilascio alloggio di servizio - Richiedenti che abitino in alloggio di servizio da rilasciarsi al datore di lavoro per collocamento a riposo del richiedente o altra comprovata motivazione.

Punti 4.200

A-1.3 Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate

Nucleo familiare richiedente che abbia subito un provvedimento esecutivo di rilascio, così come definito al precedente punto A-1.1., da non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della domanda e/o dalla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il periodo di 18 mesi decorre dalla data di esecuzione del provvedimento e/o dalla data di rilascio dell'alloggio oggetto dello sfratto.

Punti 12.060

A-2 Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione

A- 2.1 Sub-locazione Comune - concessione provvisoria di alloggi di proprietà del Comune di Rimini o sistemazione in alloggi concessi in locazione dal Comune di Rimini in di alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La

condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.

Punti 12.000

A-2.2 Sistemazione precaria - sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ~~in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali~~ **in strutture dedicate a categorie di fragilità sociale, autorizzata sulla base delle normative vigenti dagli enti preposti** o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Per l'attribuzione del punteggio la condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

Punti 11.700

Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A-2.2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione dei punteggi derivanti dalle predette condizioni.

A- 3 - Improprietà' abitativa

A-3.1 Alloggio improprio – sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Tale condizione sarà verificata mediante risultanze anagrafiche.

Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq., calcolati sulla base alla superficie utile abitabile dell'alloggio, non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- b) gli spazi appartenenti alle categorie catastali B/6, B/7, B/8 e tutti quegli ~~appartenenti alle categorie C, D, E~~

In particolare sono considerati:

- 1) magazzini e laboratori;
- 2) autorimesse, box;
- 3) cantine e soffitte;
- 4) uffici, negozi e botteghe

La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. Il punteggio potrà essere assegnato anche a particolari situazioni abitative **che non rientrano nelle categorie elencate alle precedenti lettere a) e b), esistenti da almeno 1 anno dalla richiesta di attribuzione del punteggio, per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno 1 anno.** ~~esistenti da almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda e documentate dai Servizi Sociali.~~ In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Rimini si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione

Punti 11.900

A-3.2 Antigienicità - Residenza, da oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, in alloggio antigienico certificato **dall'A.U.S.L.** da parte dell'autorità competente. Tale condizione non viene riconosciuta qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio a favore di altro richiedente l'assegnazione di alloggio ERP in un precedente

aggiornamento della graduatoria formulata sulla base del presente Regolamento.

Punti 7.000

A-3.3 Inidoneità immobile - Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-2.1 o B-2.2.

- inidoneità immobile
- inidoneità alloggio

Punti 5.000
Punti 2.000

- inidoneità nell'immobile e nell'alloggio

Punti 8.000

A-4 – Coabitazione - Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, e non legati da vincoli di parentela o affinità. In presenza di nuclei familiari monogenitoriali non verrà riconosciuta la condizione nel caso di convivenza con l'altro genitore o con un nuovo convivente di sesso opposto.

Punti 4.000

A-5 – Sovraffollamento –

Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento.

Punti 1000

B) Condizioni soggettive

B-1 Anzianità

B-1.1 - Stato di abbandono - Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio Sociale, in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall'autorità giudiziaria.

Punti 12.000

B-1.2 – Ultrasessantacinquenni - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i ~~65~~ 60 anni. ~~anche se con eventuali minori e maggiorenni portatori di handicap a carico, come definiti al successivo comma B-2.~~ In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i ~~65~~ 60 anni, purchè l'altro non svolga attività lavorativa. Qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare persone di età inferiore ai 65 anni il punteggio è attribuibile se trattasi di minori e maggiorenni portatori di handicap, come definiti al successivo comma B-2. Viene attribuito un punteggio minimo di 6900 punti, aumentato di punti 200 per ogni anno di età successivo ai ~~65~~ 60. Il punteggio viene attribuito esclusivamente al componente più anziano del nucleo.

Punti da 6.900 a 9.900

B-1.3 – Ultrasessantennissantacinquenne - Per ogni ultrasessantennissantacinquenne presente nel nucleo familiare richiedente viene attribuito un punteggio minimo di 2000 punti, aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai ~~70~~ 65. Per l'attribuzione della condizione è richiesta un'anzianità di residenza con l'anziano di almeno 5 anni

B - 2 - Invalidità

B-2.1 - Invalidità' Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell'attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. ex D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%. Sarà equiparato ad una invalidità per il 100% la certificazione che attesta lo stato di cieco assoluto e sordomuto.

Attribuzione di punti 77 per ogni punto di invalidità

Punti 7.700 per 100% invalidità civile o 67% INAIL

B-2.2. - In caso di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti; o per la condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative

Punti 9.000

B-3 presenza di minori

B-3.1 - Minori - Nucleo familiare richiedente con minori a carico.

Punti 3.000 (per ogni minore)

~~**B-3.2 - Adulto convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale. Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussiste coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini. Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affidamento anche temporaneo del minore deve essere verificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.**~~

Punti 5.000

~~**B-3.2 - Minore/i con 1 solo adulto** - Nucleo familiare richiedente composto da un solo adulto con uno o più minori a carico. La condizione non è attribuibile quando sussista convivenza more uxorio con altro adulto non facente parte del nucleo familiare richiedente. Tale forma di convivenza potrà risultare sia da risultanze anagrafiche sia da relazione dei Servizi Sociali e della Polizia Municipale. (vedi Bologna)~~

~~**B-4 - Conflittualità** - Esistenza di una situazione conflittuale, comprovata dai competenti servizi pubblici o da provvedimento dall'Autorità Giudiziaria, dove il reperimento di una~~

~~abitazione risulta un elemento indispensabile per intraprendere un percorso di crescita e autonomia~~

Punti 5.000

C - Condizioni economiche

C-1 Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad € 15.000) calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS. ~~Non verrà attribuito il punteggio relativo alla condizione economica qualora la somma dei redditi desumibili dalla dichiarazione ISE/ISEE non sia almeno pari ad un trattamento minimo INPS, fatti salvi i richiedenti possessori di redditi esenti ai fini IRPEF ed i richiedenti il cui nucleo familiare è sostenuto economicamente in tutto o in parte dal Settore Servizi Sociali.~~

In presenza di nuclei familiari monogenitoriali, nella valutazione della condizione economica del nucleo familiare, si terrà conto degli ascendenti in linea retta di primo grado del minore. Il genitore naturale del bambino, anche se non convivente con il nucleo familiare richiedente l'alloggio erp, di norma verrà considerato a tutti gli effetti componente della famiglia ai fini del conteggio dell'indicatore ISEE. Il richiedente potrà richiedere la sua esclusione dalla valutazione reddituale e patrimoniale in presenza di separazione legale, o dimostrando compiutamente la sua estraneità in termini sia di rapporti affettivi che economici. Alla composizione del nucleo familiare come sopra definito si applica la scala di equivalenza con relative maggiorazioni della Tabella 2 di cui al D.Lgs.n.109/98 che, sulla base del numero e delle caratteristiche dei componenti, permette la definizione di un parametro numerico del nucleo familiare da impiegarsi per il calcolo dell'ISEE. In questo caso è necessario fornire copia dell'attestazione ISEE di prestazione e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Punti 30.000-15.000 - ISEE.

C- 2 - Lavoratori colpiti dalla crisi economica - rientrano nella presente condizione i lavoratori che in data antecedente al 2009 erano titolari di un contratto a tempo indeterminato ed attualmente sono disoccupati o titolari di un contratto a tempo indeterminato di durata inferiore a 11 mesi.

Punti 12.000

C-3 - Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità:

- sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio;
- nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti ~~10.000~~ 6000;
- oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b);

Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità.

Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purchè il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente.

Punti $[2.800+(inc.-14)/36*7.200]$ 3200

D)- Anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Rimini con attribuzione di punti 2

per ogni giorno di anzianità di residenza, a partire dal 3° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel Comune

Punteggio max attribuibile 7.300

Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 - **A-1.3** - A-2.1 e A-2.2 concorrano:

- alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2 ;
- alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2;
- alla condizione B-3.2;

il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Rimini ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

La Giunta Comunale, annualmente, verifica l'impatto applicativo dei punteggi previsti dal presente Regolamento e, se necessario, propone al Consiglio di modificare gli stessi, sentite le OO.SS. e, facoltativamente, il Tavolo di Concertazione di cui all'art. 5 L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

Art. 7 - Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

1. Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.

2. Le sottoelencate condizioni non sono cumulabili fra loro:

A-1.1 - Sfratto e condizioni equiparate;

A-2 - Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione;

A-3.1 - Alloggio improprio;

A-3.2 - Antigienicità;

A-4 - Coabitazione.

3. Le condizioni A-3.1. - Alloggio improprio e A-3.3 Inidoneità dell'immobile non sono cumulabili fra loro.

4. Sussiste incompatibilità fra la condizione A-3.1 Alloggio Improprio e C-2 - Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

5. Le condizioni B-1.1 - B-1.2 - B-1.3 "anzianità" non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasettantennessantacinquenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.

6. Le condizioni B-2.1 e B-2.2 "invalidità" non sono cumulabili fra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%.

Art. 8 - Procedimento di formazione, aggiornamento ed approvazione della graduatoria.

1. Il Comune rende noto con avviso pubblico, che si procederà, **a partire dal giorno di**

pubblicazione del pubblico avviso, alla raccolta delle domande per la formazione della graduatoria. L'avviso pubblico, contenente le disposizioni e procedure, nonché i termini di raccolta delle domande, verrà pubblicato per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune. Le domande presentate oltre il termine previsto nel pubblico avviso verranno prese in esame per il successivo aggiornamento della graduatoria. Se spedite per posta farà fede il timbro postale.

2. L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato può comportare:

- a) l'attribuzione d'ufficio, in sede istruttoria per l'inserimento della domanda in graduatoria, di condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Rimini;
- b) l'attribuzione di condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente Regolamento.

3. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda a condizione che la richiesta degli interessati sia effettuata entro il termine dell'aggiornamento semestrale. Qualora l'evento sia rilevato durante l'istruttoria della domanda si procederà d'ufficio all'aggiornamento della stessa a condizione che la modificazione del nucleo familiare sia intervenuta entro il termine di scadenza dell'aggiornamento semestrale.

4. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici preposti per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio. ~~Ai fini delle predette comunicazioni non saranno prese in considerazione dal Comune eventuali recapiti telefonici indicati dal richiedente nel modulo di domanda.~~

5. Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune di Rimini. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

6. I requisiti e le condizioni di punteggio devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

7. Sulla base di quanto previsto al precedente art. 6, delle dichiarazioni rese dagli interessati e della documentazione allegata alla domanda, sono definiti i punteggi. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nella graduatoria successiva unitamente alle nuove domande e agli aggiornamenti pervenuti nel semestre.

8. I richiedenti, che ritengono di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima. L'aggiornamento delle domande può essere effettuato anche d'Ufficio qualora si venga a conoscenza e si accertino requisiti di accesso o condizioni soggettive e oggettive diverse e/o modificate rispetto a quelle valutate ai fini dell'inserimento nella graduatoria.

Le domande, inserite in graduatoria, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate. Le integrazioni alle predette domande possono essere presentate entro il termine previsto nel pubblico avviso. Se presentate successivamente al predetto termine verranno prese in esame nel successivo aggiornamento della graduatoria. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale.

9. Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di decesso di tutti i componenti del nucleo familiare o di emigrazione dal Comune di Rimini di tutti i componenti del nucleo familiare e mancata presentazione a cura del richiedente di apposita documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva e/o principale, di cui al precedente art. 4 lettera b), nel Comune di Rimini.

~~10. Ad ogni aggiornamento periodico tutte le domande corredate di attestazione I.S.E./I.S.E.E. scadute saranno escluse dalla graduatoria.~~

10. Ad ogni aggiornamento della graduatoria vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche che implicano un'automatica rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori.

11. Entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'aggiornamento semestrale, il Comune, con provvedimento Dirigenziale, approva la graduatoria provvisoria. Il citato provvedimento è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

12. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet).

13. Le domande per le quali non è stata completata la verifica, atta ad accertare le reali condizioni del nucleo e la veridicità di quanto autocertificato o affermato in domanda, entro il termine di formazione della graduatoria provvisoria vengono collocate, con riserva, in graduatoria nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

14. Le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma 11 12. Di tale esclusione ne verrà data comunicazione all'interessato con raccomandata a/r.

15. ~~Avverso il provvedimento di cui al precedente comma 12 del presente articolo gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Per l'esame dei ricorsi il Dirigente Responsabile del provvedimento si avvale del parere, consultivo, di una Commissione Tecnica composta: dal Dirigente Responsabile del provvedimento, da un rappresentante dell'Ufficio Casa, che assume anche le funzioni di segreteria, da un rappresentante dei Servizi Sociali, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Confederali, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse. Per ogni componente effettivo deve essere designato un membro supplente suo sostituto. La costituzione della Commissione Tecnica è approvata con provvedimento dirigenziale. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Il parere della Commissione tecnica viene espresso entro 20 giorni dal termine di scadenza stabilito per la presentazione dei ricorsi.~~

16. ~~Trascorso il termine di cui sopra, il Dirigente Responsabile del Provvedimento, acquisito il parere della Commissione Tecnica e dando atto nel provvedimento di assenza di ricorsi, con Determina Dirigenziale approva la graduatoria definitiva. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.~~

Art. 9 - Graduatorie speciali

1. ~~In relazione alle assegnazioni di alloggi adeguati handicap è formata una graduatoria speciale alla quale accedono i nuclei familiari ai cui interno siano presenti persone portatori di handicap a ridotta mobilità che facciano uso per gli spostamenti di carrozzina. la cui sottelenata condizione deve essere correlata con una limitazione della capacità deambulatoria.~~

- ~~a) Persone anziane ultrasessantacinquenni certificate non autosufficienti dalla competente U.V.C. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela anziani non autosufficienti;~~
- ~~b) Persone con invalidità certificata superiore al 66% o con invalidità INAIL, riconosciuta ai sensi del T.U. ex D.P.R. 1124/65, superiore al 33%;~~
- ~~c) Persone disabili permanenti e gravi in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;~~
- ~~d) Persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata e progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;~~
- ~~e) Condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia riconosciute dalla competente Comm.ne A.U.S.L., difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.~~

2. I nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione di alloggi adeguati handicap, verranno collocati nella graduatoria generale, con il punteggio ottenuto sulla base della condizioni di cui al precedente art. 6, a parità degli altri richiedenti, ma concorreranno prioritariamente come disposto al precedente comma 1) all'assegnazione di alloggi privi di barriere architettoniche ai sensi del Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/1989 e s.m.i. In assenza di patrimonio ERP adeguato alle disposizioni del D.M. 236/89, il nucleo familiare al cui interno sia presente un soggetto in situazioni di handicap motorio di cui al

precedente comma 1), collocato in utile posizione nella graduatoria generale, potrà ottenere l'assegnazione di un eventuale alloggio resosi disponibile, previa valutazione favorevole del competente Servizio Centro di Adattamento Ambiente Domestico.

3. La Giunta Comunale, sentite le OO.SS. degli inquilini, può individuare annualmente una quota percentuale di alloggi da riservare a nuclei familiari collocati nella graduatoria con le condizioni di cui ai punti:

B-1.2 nucleo composto da soli anziani;

B-3.2 nucleo di un solo adulto con minore/i a carico.

Le domande, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, concorreranno all'assegnazione di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente, secondo il criterio di ripartizione definito dal Comune stesso.

Capo II – Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 10 - Procedimento di verifica al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio ai quali verrà comunicato l'avvio del procedimento ai sensi art. 7 Legge 241/90.

I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive i punteggi del richiedente possono essere variati in presenza del venir meno di alcune delle condizioni e/o di contemporanea acquisizione di alcuna delle condizioni di punteggio.

Qualora alla domanda sia allegata una attestazione ISE/ISEE giunta a scadenza il Comune, avvalendosi dei servizi on-line messi a disposizione dall'INPS, acquisirà direttamente la predetta attestazione, e qualora non sia disponibile, inviterà il richiedente a sottoscrivere a/o gli enti allo stesso deputati. Sarà altresì acquisita d'ufficio o richiesta direttamente agli interessati tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di accesso all'erp e delle condizioni oggettive e soggettive che hanno determinato la condizione di priorità in graduatoria.

~~2. In sede di assegnazione i valori ISE ed ISEE dovranno essere aggiornati con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF o, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali.~~

2. Prima di procedere all'assegnazione saranno eseguiti controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (ISE/ISEE) allegate alle domande, consultando in via informatica la banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL), dell'Agenzia del Territorio nonché delle Conservatorie dei Registri Immobiliari (SISTER). Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può richiedere, sulla base di quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto fra il Comune di Rimini ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive finalizzate all'assegnazione di un alloggio il Comune può:

a) attribuire d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti

eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Rimini;

- b) attribuire la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili;
- c) ~~chiedere la rettifica di meri errori contenuti nelle dichiarazioni e/o nel modulo di domanda;~~
- c) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:
 - 1) la completezza dei dati dichiarati;
 - 2) la veridicità dei dati dichiarati.

4. Effettuate le verifiche istruttorie di cui ai commi precedenti:

- a) se il punteggio rimane almeno eguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria si provvede all'assegnazione dell'alloggio;
- b) se il punteggio è diminuito per la perdita o l'esclusione di alcuna delle condizioni, la domanda è ricollocata in graduatoria sulla base delle condizioni possedute e dei criteri di cui al precedente art. 6.

5. In caso di accertamento di dati reddituali o patrimoniali non rispondenti alla documentazione allegata alla domanda ma rientranti nei limiti fissati per l'accesso agli alloggi erp, la domanda sarà ricollocata in graduatoria, secondo i criteri di cui al precedente art. 6.

6. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti e/o la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il loro mutamento, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni. In caso di fallita consegna i dieci giorni decorrono dalla data di deposito della comunicazione c/o l'Ufficio postale.

~~8. Il Dirigente Responsabile del Provvedimento, esaminata la istanza pervenuta, comunica al ricorrente le decisioni assunte e provvede alla eventuale e conseguente variazione della graduatoria.~~

7. Per le finalità dei commi precedenti, rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere al Comune di svolgere le formalità e la procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede all'esclusione dalla graduatoria.

8. Il mancato possesso dei requisiti per l'accesso all'erp e le variazioni riscontrate in sede di verifica dei requisiti saranno recepite con provvedimento dirigenziale di rettifica della graduatoria.

9. Gli alloggi liberi e disponibili per l'assegnazione sono assegnati con provvedimento dirigenziale ai concorrenti posizionati utilmente nella graduatoria come sopra determinatasi, nel rispetto dei criteri inerenti lo standard abitativo degli alloggi di cui agli articoli successivi.

10. Coloro che sono stati sfrattati da alloggio ERP a causa di morosità sono esclusi dalla procedura di assegnazione a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi (art. 22 comma 9 del vigente regolamento).

11. Sono esclusi inoltre dalla procedura di assegnazione di un alloggio di E.R.P. coloro

che all'interno di alloggi concessi in locazione dal Comune o acquisiti in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite e/o delegate a questo scopo dal Comune stesso, siano incorsi nei comportamenti elencati all'art. 30 - comma 1 lettera a) - b) - c) e d) della L.R. n. 24/01 o si siano resi inadempienti del rispetto del Regolamento d'uso e/o condominiale degli alloggi (attuale art. 22 comma 10 del vigente regolamento) ~~compreso il mancato pagamento del canone e/o oneri accessori predeterminati dal Comune, a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.~~

Art. 11 - Definizione di alloggio disponibile

1. Annualmente gli alloggi disponibili sono destinati nella misura percentuale del 25% alle mobilità fra assegnatari e per il 75% alle assegnazioni su graduatoria, salvo diversa determinazione da parte della Giunta Comunale. In particolare, nel caso di interventi di ristrutturazione di interi immobili o comparti o di eventi eccezionali che determinino la necessità di procedere a numerose mobilità d'ufficio, la Giunta Comunale può decidere di incrementare la percentuale di alloggi da destinare alla mobilità.

L'ente gestore degli alloggi è tenuto a comunicare al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, intendendosi sia gli alloggi di nuova costruzione, sia quelli liberatisi da precedenti assegnatari. Alla disponibilità alloggio dovrà essere allegata una planimetria dello stesso e delle relative pertinenze con indicazione delle superfici.

2. Per gli alloggi per i quali è previsto il ripristino, l'ente gestore è tenuto a comunicare al Comune la data di avvenuta riconsegna delle chiavi, la data di presunta ultimazione dei lavori e quella di effettiva disponibilità degli alloggi stessi, a conclusione dei lavori di ripristino di cui sopra.

3. Qualora gli interventi di ripristino debbano essere effettuati in applicazione di specifiche disposizioni di legge, l'ente gestore informa di ciò il Comune indicando i tempi di effettuazione e conclusione dei lavori.

4. ~~Gli alloggi da destinarsi alla mobilità sono individuati tra quelli comunicati ai sensi dei commi precedenti, mediante sistema informatico che incroci le caratteristiche di detti alloggi con le necessità evidenziate dai nuclei familiari collocati nelle posizioni utili della vigente graduatoria di mobilità.~~

5. Gli alloggi destinati alla mobilità, qualora non siano accettati dai nuclei familiari collocati nell'apposita graduatoria cambi, sono ridestinati per le nuove assegnazioni. ~~fatto salvo il recupero della misura percentuale di alloggi da destinarsi alla mobilità di cui al precedente comma 4.~~

6. Gli alloggi disponibili per nuove assegnazioni sono assegnati sulla base della graduatoria in vigore. Qualora risultino alloggi disponibili al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria i procedimenti per l'assegnazione devono essere avviati prima della emissione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e conclusi prima dell'entrata in vigore della stessa. Gli alloggi disponibili non assegnati mediante i procedimenti di assegnazione avviati a tale data per rinuncia dei concorrenti, sono destinati per le assegnazioni sulla graduatoria successiva.

Art. 12 - Standard abitativo degli alloggi

1. Gli alloggi vengono assegnati ai nuclei familiari aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare, già in domanda, presenti nel nucleo familiare al momento della verifica dei requisiti.

2. La dimensione dell'alloggio, espressa in mq., è determinata dalla sua superficie utile abitabile, esclusi balconi, terrazzi e accessori esterni all'alloggio (es. garage, cantina ecc)

3. Le categorie di standard abitativo sono così individuate:

- a) Gli alloggi con superficie utile abitabile compresa tra **minima di 28,00 mq e fino a 50,00 mq.** sono assegnati ai nuclei familiari composti da 1 o 2 persone. Per i nuclei familiari composti da 2 persone l'alloggio deve essere dotato di un vano destinato a camera da letto di superficie uguale o superiore a mq. 14;
- b) gli alloggi con superficie utile abitabile compresa tra 50,01 mq. e ~~65,00~~ 78,00 mq. sono assegnati a nuclei familiari composti da **3/4** persone. a condizione che siano dotati di due vani utili destinati a camera da letto idonei per complessive 3 persone. Qualora i vani destinati a camera da letto siano idonei per 4 persone l'alloggio sarà destinato ai nuclei familiari composti da 4 persone;
- c) ~~gli alloggi con superficie utile abitabile compresa tra 65,01 mq e 78,00 mq. sono assegnati a nuclei familiari composti da 4 persone a condizione che siano dotati di due vani utili destinati a camera da letto idonei per complessive 4 persone;~~
- c) gli alloggi con superficie utile abitabile oltre 78,01 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre a **condizione che l'alloggio rispetti i disposti di cui all'art. 2 - 1° comma del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975.** L'alloggio verrà destinato a nuclei familiari composti da 6 persone qualora sia dotato di vani utili destinati a camera da letto idonei complessivamente per 6 persone.

~~4. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre è necessario che l'alloggio rispetti i disposti di cui all'art. 2 - 1° comma del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 29 giugno 1966 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione).~~

4 In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui si siano verificati, successivamente alla presentazione della domanda, accrescimenti per effetto di nascita, adozioni o affidi.

5. Ai fini dell'individuazione dello standard abitativo dell'alloggio sono considerati come componenti il nucleo familiare richiedente le persone, già in domanda, presenti nel nucleo familiare al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 7.

6. Il Comune può assegnare, di volta in volta, con singoli provvedimenti motivati, alloggi in deroga agli standard abitativi di cui al comma 3 del presente articolo, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato. In particolare, tenuto conto del numero degli alloggi disponibili, all'atto della convocazione per l'assegnazione e della tipologia delle famiglie collocate in utile posizione in graduatoria, potranno essere oggetto di tutela i casi di inidoneità per numero

di vani utili destinati a camere da letto, in relazione alla composizione per sesso ed età dei componenti il nucleo familiare.

Art. 13 - Scelta dell'alloggio

1. Il Comune informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale è indicato il giorno, l'ora e l'ufficio comunale dove l'interessato, o persona da questi delegata, deve presentarsi per la scelta dell'alloggio fra quelli disponibili per l'assegnazione ed idonei per il nucleo familiare richiedente.

2. In caso di mancata presentazione dell'interessato nei termini prefissati, lo stesso decade dal diritto di scelta dell'alloggio e il Comune procederà con le operazioni di scelta a favore dei nuclei familiari, utilmente collocati in graduatoria, convocati, e presenti, nella medesima data.

3. Entro e non oltre 5 giorni dalla data di convocazione per la scelta dell'alloggio l'interessato potrà fare pervenire giustificazione in ordine alla sua mancata presentazione nel giorno prefissato dal Comune. In tal caso il Comune attiverà una nuova convocazione per la scelta dell'alloggio fra quelli ancora disponibili ed idonei al nucleo familiare, sulla base di quanto disposto al precedente art. 12.

4. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma 3 o mancata presentazione nel giorno e nell'ora fissati nella nuova convocazione, la domanda verrà esclusa dalla graduatoria e il Comune procederà con le operazioni di convocazione e scelta dell'alloggio a favore dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione.

5. Qualora siano disponibili più alloggi idonei, sulla base di quanto disposto al precedente art. 12, al nucleo familiare individuato per l'assegnazione, è data possibilità di scelta fra tutti gli alloggi disponibili, sulla base dei dati descrittivi degli alloggi in possesso all'ufficio, ~~previa visione degli alloggi a cura dell'ente gestore.~~

6. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria possono, motivatamente, rinunciare una sola volta nel periodo di validità della graduatoria agli alloggi ad essi proposti consapevoli che, pur rimanendo collocati in graduatoria:

a) Il Comune, attiverà nel semestre di validità della graduatoria una sola ulteriore convocazione ad intervenuta disponibilità di un alloggio idoneo, ai sensi del precedente art. 12, al nucleo familiare. Quanto disposto dal presente comma non si applica nei confronti dei nuclei familiari la cui rinuncia è motivatamente supportata dai Servizi Sociali.

b) nell'aggiornamento semestrale successivo il nucleo familiare rinunciatario può essere sopravanzato da nuove domande e/o domande integrate di nuclei familiari collocati in classe di punteggio superiore e favorevole all'assegnazione;

Art. 14 - Provvedimento di Assegnazione e contratto di locazione

1. L'assegnazione è effettuata con provvedimento dirigenziale, alla quale consegue la stipula di apposito contratto di locazione semplice atipico triennale rinnovabile, come previsto dall'art. 26 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Con il provvedimento di assegnazione si provvederà anche all'aggiornamento della graduatoria con l'esclusione del nucleo familiare oggetto del citato provvedimento di assegnazione.

2. Qualora nel corso dei controlli di cui al precedente art. 10 – comma 3 - la banca dati

delle Agenzie delle Entrate (SIATEL) non consenta di verificare l'ultima annualità reddituale, il provvedimento di assegnazione verrà emesso sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente. Le verifiche di cui sopra verranno comunque espletate successivamente, non appena disponibili i dati necessari sulla predetta banca dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora da tali verifiche emerga una discordanza tale da comportare una variazione di punteggio che vedrebbe collocata la domanda al di sotto dell'ultima assegnazione effettuata sulla base della graduatoria semestrale di riferimento, per nuclei familiari di pari composizione numerica, si procederà all'annullamento del provvedimento di assegnazione in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 29 – comma 1 – lettera b) della L.R. n. 24/01.

L'esito degli accertamenti di cui sopra saranno in ogni caso comunicati all'interessato e all'ente gestore.

Nel provvedimento di assegnazione si darà atto di quanto disposto dal presente comma.

3. Il provvedimento di assegnazione è trasmesso all'ente gestore del patrimonio immobiliare di E.R.P., anche a mezzo telematico, per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario.

4. Qualora l'assegnatario rinunci all'assegnazione e conseguentemente a stipulare il contratto, l'ente gestore comunica la rinuncia al Comune che, con provvedimento dirigenziale, provvede all'annullamento dell'assegnazione ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria. Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di stipulare il contratto, l'ente gestore diffida l'interessato a presentarsi entro dieci giorni. Qualora l'interessato non si presenti nonostante la diffida, l'ente gestore inoltra apposita comunicazione al Comune che, con provvedimento dirigenziale, provvede all'annullamento dell'assegnazione ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria.

5. Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna delle chiavi. Entro lo stesso termine tutto il nucleo familiare assegnatario dovrà presentare richiesta di iscrizione anagrafica nell'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di domanda motivata. La mancata occupazione entro il termine indicato e la mancata richiesta di iscrizione anagrafica, comporta la revoca dell'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria da emanarsi con provvedimento dirigenziale.

6. La dichiarazione di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione qualora già stipulato.

7. Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. è disciplinato tenendo conto:

- a) dell'art. 35 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) delle delibere del Consiglio Regionale 30 luglio 2002 n. 395 e 28 maggio 2003 n. 485 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) dei criteri stabiliti nel documento "Indirizzi per la determinazione dei canoni di E.R.P." scaturito dal Tavolo di Concertazione per le politiche abitative della Provincia di Rimini ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. c della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepite dal Comune.

Titolo III - Gestione degli alloggi di E.R.P.

Art. 15 - Mobilità fra gli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale

1. Il Comune di Rimini disciplina la mobilità degli assegnatari degli alloggi di E.R.P. ai sensi dell'art. 28 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità ai seguenti principi.

2. La mobilità fra gli assegnatari è gestita mediante la formazione di una graduatoria, aggiornata annualmente sulla base delle domande presentate entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente le domande degli assegnatari che intendono esercitare la facoltà di accesso alla mobilità fra alloggi di E.R.P. di proprietà del Comune di Rimini.

3. La facoltà per gli assegnatari degli alloggi di E.R.P. di presentare domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è esercitabile dopo quattro anni dalla data del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. o dalla data del precedente provvedimento che autorizzava la mobilità. Si può presentare domanda di mobilità prima del termine sopraindicato qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:

- situazioni di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo di cui al precedente art. 12;
- la nascita, l'adozione e/o l'affidamento, o la presenza nel nucleo familiare, di uno o più minori che comportano una situazione di sovraffollamento dell'alloggio in relazione ai criteri di standard abitativo come determinati dal presente Regolamento;
- condizioni di sopraggiunta invalidità non sussistenti al momento dell'assegnazione e che, in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti, attestate dal competente servizio Centro di Adattamento Domestico (CAAD);
- la condizione di sovraffollamento per i nuclei familiari di cittadinanza extracomunitaria, che hanno già provveduto con esito positivo all'espletamento delle procedure inerenti i ricongiungimenti familiari. E' fatta salva la disciplina dell'accrescimento del nucleo familiare e dell'ampliamento del nucleo familiare.

4. L'esercizio della facoltà di presentare domanda per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è precluso ai nuclei familiari che si trovino in condizione di morosità nel pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori ed ai nuclei familiari che si trovano in area di decadenza dalla permanenza negli alloggi di E.R.P.

5. Le persone in ospitalità e coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni non possono essere considerati al fine della definizione dello standard abitativo dell'alloggio finalizzato alla mobilità.

6. La domanda per l'accesso alla graduatoria per la mobilità può essere presentata dall'assegnatario dell'alloggio, in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, e dovrà contenere obbligatoriamente:

- a) le motivazioni per le quali si richiede la mobilità, che consistono in condizioni fatti, qualità o situazioni socio-sanitarie attinenti il nucleo familiare e/o inerenti l'alloggio occupato dal nucleo familiare richiedente;
- b) l'indicazione del quartiere, della zona nel quale il richiedente esprime la volontà di trasferirsi o, in alternativa, l'opzione di non precisare alcuna indicazione in merito;
- c) l'indicazione delle caratteristiche dell'alloggio (vani, composizione, altezza da terra, piano, presenza di ascensore) nel rispetto degli standard abitativi previsti dal presente Regolamento, delle quali il nucleo familiare richiedente ha necessità, in relazione alle condizioni che motivano la domanda di mobilità, o, in alternativa, l'opzione di non precisare alcuna indicazione in merito.

7. La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formata sulla base dei punteggi attribuiti e dovuti alla presenza delle situazioni di seguito indicate:

7.1- sottoutilizzo per numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario inferiore allo standard abitativo presente nel presente Regolamento - per ogni persona in meno rispetto allo standard Punti ~~8.000~~ 3000

7.2- inidoneità dell'alloggio e/o dell'immobile occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute determinato da:

a) sovraffollamento per numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario che occupano l'alloggio assegnato superiore allo standard abitativo - per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento Punti 3500

b) - composizione dei vani dell'alloggio in relazione:

- alla presenza di familiari componenti il nucleo familiare assegnatario di generazione e/o sesso diversi per alloggi con un solo vano destinato a camera da letto;
- allo stato di salute certificato ed ai conseguenti bisogni abitativi di taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario che richiedano un vano camera da letto autonomo

Punti 3000

7.3- presenza di barriere architettoniche in relazione a persone con invalidità civile certificata superiore al 66% o invalidità INAIL riconosciuta ai sensi del T.U. ex D.P.R. 1124/65 superiore al 33%, certificazione handicap permanente e grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m., non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;

- nell'alloggio Punti 2000
- nell'immobile Punti 5000
- nell'immobile e nell'alloggio Punti 8000

7.4- immobile senza ascensore nel caso in cui nel nucleo familiare assegnatario, non residente al piano terra o rialzato, siano presenti persone con patologie connesse alla mobilità o che comportino rischi per la salute in caso di permanenza nell'immobile senza ascensore, certificata da medico specialista dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Punti 1000 (per ogni piano)

7.5 - necessità di avvicinamento al luogo di lavoro, di cura e/o di assistenza, per persone con invalidità civile riconosciuta superiore al 66%; invalidità INAIL riconosciuta ai sensi del T.U. ex D.P.R. 1124/65 superiore al 33%; certificazione handicap riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.; non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti; in possesso di documentazione rilasciata da un pubblico servizio, che attesti la presenza di problematiche connesse alla mobilità della persona

Punti 1000

Le condizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4 non sono cumulabili fra di loro.

8. A parità di punteggio le domande di mobilità sono graduate tenendo in considerazione i

seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, assumendo priorità il valore I.S.E.E. più basso;
- b) la data di anzianità della domanda.

9. Le domande di mobilità dei nuclei familiari possono essere inoltrate in ogni momento dell'anno al Comune di Rimini, all'ente gestore che curerà la fase istruttoria delle istanze. La formazione e l'aggiornamento della graduatoria hanno periodicità annuale. Per l'aggiornamento della graduatoria, le nuove domande o le integrazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'attivazione del cambio alloggio, entreranno di diritto nella graduatoria successiva unitamente alle nuove domande e alle richieste di aggiornamento. Le domande presentate oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, verranno prese in esame per il successivo aggiornamento della graduatoria.

~~10. Per le funzioni inerenti la verifica dei requisiti e delle condizioni per la mobilità negli alloggi ERP, viene costituita apposita Commissione Tecnica nominata dal Comune e costituita da un rappresentante dell'Ufficio Casa del Comune, da un rappresentante dell'ente gestore, da un rappresentante del Servizio Sociale Comunale e da un rappresentante dei Servizi Sociali A.U.S.L., da 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse. Per ogni componente effettivo deve essere designato un membro supplente suo sostituto. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Le sedute della Commissione vengono svolte presso la sede dell'ente gestore che, oltre al compito di curare l'istruttoria delle domande, svolge le funzioni di segreteria della Commissione Tecnica con il compito di convocare e verbalizzare le sedute della Commissione nei termini di cui al successivo comma 11.~~

10. La Commissione Il Comune di Rimini, entro e non oltre 30 20 gg. dal termine di ricezione delle domande, provvederà ad esaminare le stesse e a redigere la graduatoria provvisoria, in ottemperanza ai criteri di cui al presente Regolamento. (per la formulazione della 1° graduatoria il termine è di 50 gg.) La graduatoria così formulata verrà presentata al Comune, a cura dell'ente gestore, entro e non oltre il 25° giorno dal termine di ricezione delle domande. Entro i successivi 5 giorni La graduatoria provvisoria viene approvata dal Comune con provvedimento Dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

11. Entro il termine di pubblicazione, gli interessati potranno presentare ricorso al Comune. Nei successivi 15 giorni il Comune, esaminati i ricorsi, acquisito il parere della Commissione Tecnica di cui al precedente comma 10 ovvero dando atto nel provvedimento di assenza di ricorsi, con provvedimento dirigenziale, approva la graduatoria definitiva. La graduatoria è pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni ed è esecutiva dal primo giorno della sua pubblicazione.

12. La mobilità è attivata seguendo l'ordine di graduatoria ed esclusivamente in relazione alle condizioni ed alle indicazioni specificate dal richiedente nella domanda, ai sensi del precedente comma 6. Non sono proposti per la mobilità al richiedente alloggi diversi per ubicazione e conformazione da quelli richiesti nella domanda, in ragione delle condizioni evidenziate nella domanda medesima. In particolare le indicazioni di localizzazione dell'alloggio, eventualmente fatte dai richiedenti, sono ritenute vincolanti. I soggetti portatori di handicap assegnatari di alloggio non idoneo per presenza di barriere, accedono prioritariamente agli alloggi privi di barriere architettoniche siti al piano terra o in palazzine dotate di ascensore adattabili alle esigenze di portatori di handicap.

13. E' sempre ammesso lo scambio consensuale fra due assegnatari, salvo il rispetto dello standard abitativo di cui al presente Regolamento, a condizione che i costi di ripristino e manutenzione degli alloggi, effettuati dall'ente gestore, rimangano a carico dei rispettivi assegnatari.

14. La mobilità è disposta nei confronti dell'intero nucleo familiare assegnatario ed è autorizzata con provvedimento dirigenziale. Con lo stesso provvedimento si provvederà alla contestuale revoca della precedente assegnazione. L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro e non oltre 30 gg. dalla consegna delle chiavi. Entro lo stesso termine tutto il nucleo familiare assegnatario dovrà presentare richiesta di iscrizione anagrafica nell'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di domanda motivata. In caso di mancata occupazione dell'alloggio entro il suddetto termine, si procederà alla revoca del cambio alloggio. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna delle chiavi del nuovo alloggio, il nucleo familiare dovrà lasciare libero da persone e cose l'alloggio di provenienza; se l'alloggio non è liberato, si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

15. La rinuncia sottoscritta dall'assegnatario comporta l'esclusione dalla graduatoria, salvo comprovata motivazione. Comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria la mancata presentazione per la scelta dell'alloggio alla data prefissata dal Comune. In tal caso l'assegnatario non potrà presentare domanda nel successivo aggiornamento della graduatoria.

16. Il Comune provvede all'attivazione della mobilità d'ufficio degli assegnatari ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. b) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

17. La mobilità si attiva d'ufficio per:

- a) ~~eliminare condizioni di sottoutilizzo degli alloggi in relazione allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento;~~
- b) esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato;
- c) esigenze di ristrutturazione dell'edificio di cui l'alloggio fa parte;
- d) alloggio compreso in piano vendita nel caso in cui l'assegnatario non risulti in possesso dei requisiti di legge o non intenda procedere all'acquisto;
- e) risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie o situazioni di conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, segnalato dai servizi sociali, socio-sanitari o dall'autorità giudiziaria competente per territorio o da parte dell'ente gestore. ~~Il Comune sottoporrà le predette segnalazioni, all'esame della Commissione Tecnica di cui al precedente comma 10.~~
- f) ottenere la disponibilità di un alloggio adeguato handicap, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso di certificazione handicap.

18. In caso di mobilità d'ufficio per sottoutilizzo è assicurato il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio qualora all'interno dello stesso sia disponibile un alloggio adeguato, secondo lo standard abitativo del presente Regolamento. In assenza della disponibilità di alloggi all'interno dello stesso edificio, sarà proposto un alloggio sito in edifici di E.R.P. limitrofi a quello occupato, con possibilità di scelta per l'assegnatario, fra quelli disponibili al momento della proposta di mobilità. Sono da intendersi limitrofi gli alloggi situati entro un raggio di metri 500 da quello attualmente occupato. ~~Tenuto conto dell'ubicazione degli alloggi di E.R.P., dei servizi presenti sul territorio del Comune di Rimini e della rete di collegamenti pubblici esistente, per limitrofi, sono da intendersi tutti~~

~~gli alloggi di E.R.P. ovunque situati con eccezione dell'insediamento E.R.P. sito in località Degana.~~

19. Il Comune, di concerto con l'ente gestore, con cadenza annuale e comunicazione ai soggetti interessati, provvederà a redigere ed approvare apposita graduatoria, da utilizzarsi per l'attivazione dei cambi di cui al precedente comma 18 lettera a), contenente l'elenco degli assegnatari di alloggi erp per i quali si registra una situazione di sottoutilizzo. Tale graduatoria sarà formulata sulla base del maggior sottoutilizzo, prendendo a riferimento la composizione del nucleo familiare assegnatario, senza considerare eventuali ospiti temporanei, anche se regolarmente autorizzati, e quanto previsto dal precedente art. 12. A parità di condizione la graduatoria sarà ordinata in ordine crescente di età anagrafica dell'assegnatario. L'assegnatario individuato per l'attivazione del cambio alloggio sarà convocato c/o gli uffici comunali per la scelta del nuovo alloggio erp. L'assegnatario potrà scegliere fra gli alloggi disponibili al momento della proposta di mobilità. In caso di mancata presentazione dell'assegnatario alla data stabilita dal Comune, senza che lo stesso abbia fatto pervenire giustificate motivazioni, oppure in mancanza di accettazione di alcuno degli alloggi proposti, con provvedimento dirigenziale, sarà rideterminato il canone di locazione da applicare all'alloggio sottoutilizzato, con applicazione dei parametri stabiliti dalla delibera G.C. n. 87 del 24/04/2012 per l'area di decadenza; ~~il Comune individuerà d'ufficio l'alloggio da assegnare al nucleo familiare interessato dal processo di mobilità. Con provvedimento dirigenziale verrà disposta la mobilità d'ufficio. Con lo stesso provvedimento si provvederà alla contestuale revoca della precedente assegnazione. In caso di rifiuto al trasferimento si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.~~

20. In caso di mobilità per sottoutilizzo dell'alloggio è possibile derogare di uno standard abitativo nell'individuazione dell'alloggio di nuova destinazione, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato.

21. In caso di mobilità d'ufficio per esigenze di ristrutturazione di cui al comma 18 lett. b) e c) del presente articolo, il Comune assicura che il trasferimento avvenga in altro alloggio E.R.P., proponendo al nucleo soluzioni adeguate in relazione agli alloggi in quel momento disponibili, oppure in altre soluzioni abitative reperite nel mercato privato della locazione. In caso di rifiuto sulle proposte effettuate, si procede d'ufficio alla individuazione della sistemazione alloggiativa. In caso di rifiuto al trasferimento si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

22. In caso di mobilità d'ufficio, in quanto l'alloggio è compreso in un piano di vendita e l'assegnatario non risulti in possesso dei requisiti di legge o non intenda procedere all'acquisto dell'immobile nei termini fissati dal Comune come riferito al precedente comma 18 lett. d), il Comune assicura che il trasferimento avvenga in altro alloggio E.R.P., proponendo al nucleo soluzioni adeguate in relazione agli alloggi in quel momento disponibili. In caso di rifiuto delle proposte effettuate dal Comune, si procede d'ufficio alla individuazione di un altro alloggio E.R.P. In caso di rifiuto al trasferimento nell'alloggio individuato d'ufficio dal Comune si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

23. Nei casi di cui al precedente comma 18 lett. e), f) del presente articolo in caso di rifiuto al cambio alloggio disposto dal Comune, si procede con l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all'art.

30, comma 4 bis della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

24. Le spese di ripristino degli alloggi a seguito di mobilità sono a carico dell'assegnatario.

25. In deroga a quanto previsto al precedente comma ~~24~~ 25 del presente articolo:

- a) qualora la mobilità sia attivata d'ufficio sia per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio o dell'edificio o per gli alloggi compresi nei piani vendita, sono assicurate le spese di trasloco e allaccio utenze, indipendentemente dalla condizione economica del nucleo;
- b) in caso di mobilità d'ufficio per sottoutilizzo dell'alloggio, attivata nei confronti di un nucleo familiare che risulta collocato, ai sensi delle delibere di G.R. 395 del 30/07/2002 e n. 485 del 28/05/2003, nella fascia di protezione, le spese di trasloco sono poste nella misura del 50% a carico del Comune.

Art. 16 - Mobilità in ambito provinciale

In ambito provinciale, il cambio alloggio potrà essere autorizzato previa intesa fra il Comune di Rimini e quello di provenienza.

Art. 17 - Contratto di locazione

1. Il contratto di locazione ai sensi dell'art. 26 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni ha la durata di anni tre e alla scadenza è prorogato tacitamente per periodi di anni tre, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia.

2. All'atto della stipula del contratto l'assegnatario è tenuto a corrispondere all'ente gestore, a titolo di deposito cauzionale (oltre alle spese per i bolli del contratto di locazione per la registrazione e i diritti di segreteria) la sottoelencata somma:

- fascia di protezione Euro 250,00;
- fascia di accesso Euro 700,00
- fascia di permanenza Euro 1.000,00

Il deposito cauzionale sopraindicato potrà essere rateizzato (max 12 rate);

3. Il canone di locazione è calcolato secondo la disciplina prevista dalla vigente normativa regionale, le disposizioni stabilite in sede di Tavolo di concertazione provinciale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e quanto determinato in merito dal Comune.

4. Il canone di locazione è aggiornato annualmente sulla base della situazione economica del nucleo familiare assegnatario, valutato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche e integrazioni, tenendo presente, nella componente reddituale, del reddito desunto dall'ultima dichiarazione e/o certificazione reddituale in possesso dei componenti il nucleo familiare assegnatario.

5. Il canone di locazione può essere variato in aumento o in diminuzione d'iniziativa del Comune tramite l'ente gestore, o su richiesta del nucleo assegnatario, in tutti i casi in cui si accertino, nelle forme di legge, variazioni nella composizione del nucleo familiare. In questo caso la variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta, o dal mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato, se la variazione è apportata d'iniziativa del Comune o dell'ente gestore.

6. Sono applicate al procedimento di assegnazione ed al contratto di locazione, di cui al

presente articolo, le cause di annullamento, decadenza e risoluzione previste agli articoli 29 e seguenti della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e quanto disposto dal presente Regolamento.

7. In caso di modificazioni della composizione familiare e delle condizioni soggettive che hanno dato luogo all'assegnazione, con particolare riferimento alla condizione di handicap, l'assegnatario è obbligato a rilasciare l'alloggio accettando la mobilità d'Ufficio proposta dal Comune di Rimini in altro alloggio idoneo. Nel contratto di locazione sarà inserita apposita clausola che contempili tale specifico obbligo.

In caso di inadempienza si procede con l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all'art. 30, comma 4 bis della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

Art. 18 - Annullamento dell'assegnazione dell'alloggio di E.R.P.

1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto con provvedimento dirigenziale, in contraddittorio con l'assegnatario, nei casi di:

- a) assegnazione avvenuta in contrasto con la normativa vigente al momento dell'assegnazione medesima;
- b) assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- c) nei casi previsti di mancata stipula del contratto e di presa in possesso stabile dell'alloggio di cui al precedente art. 14.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1 lettere a) e b), accertate nel corso del rapporto di locazione o al verificarsi di quanto previsto al precedente comma 1 lettera c), il Comune avvia il procedimento di annullamento assegnando all'assegnatario un termine massimo di 15 giorni per presentare deduzioni scritte e/o documentali, dandone contemporaneamente comunicazione all'ente gestore.

3. Il provvedimento dirigenziale di annullamento, da concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio del procedimento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, che non può essere superiore a mesi tre, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 19 - Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.

1. La decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. è disposta dal Comune nei confronti del nucleo familiare assegnatario nei casi e per le situazioni previste all'art. 30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base di quanto sopra sono previste le seguenti cause di decadenza nei confronti dell'assegnatario qualora, nel corso del rapporto di locazione:

- a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali o si sia reso responsabile di azioni violente nei confronti di persone appartenenti a nuclei familiari residenti nello stesso immobile. Si ritiene configurabile il presupposto allorché sia accertato il

reato da parte dei competenti organi di polizia giudiziaria; ovvero abbia posto in essere gravi contravvenzioni al vigente Regolamento d'uso degli alloggi ivi previste quali causa di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.;

- c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;
- d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a) cittadinanza, b) residenza, c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili e d) cause ostative all'assegnazione dell'alloggio, del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) abbia superato i limiti di situazione economica I.S.E. e/o I.S.E.E. per la permanenza, come determinati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica annuale di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica dei nuclei assegnatari e degli altri requisiti per la permanenza;
- h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo, fatto salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.

2. La dichiarazione di decadenza comporta:

- a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio;
- b) nei casi di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1, l'automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza:
 - dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento di decadenza, qualora il suddetto termine sia successivo alla data della prima scadenza contrattuale triennale;
 - dalla data della prima scadenza contrattuale triennale, qualora questa sia successiva al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento di decadenza.

3. Il Comune procede d'ufficio o a seguito di formale comunicazione dell'ente gestore. Il Comune provvede ad instaurare contraddittorio con l'assegnatario, entro trenta giorni dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1.

L'ente gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune il verificarsi di fatti e condizioni che possono determinare l'emanazione di un provvedimento di decadenza.

Nel caso di comunicazione da parte dell'ente gestore, il termine di trenta giorni per instaurare il contraddittorio con l'interessato, decorre dalla data di ricezione formale della comunicazione dell'ente gestore.

4. Il procedimento instaurato dal Comune, in contraddittorio con l'interessato, è concluso entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato

il termine di 10 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Dirigente, con motivato provvedimento, che tiene conto delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, dispone:

- a) la sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza per il periodo e per i motivi indicati al successivo art. 20;
- b) l'archiviazione del procedimento per il venire meno della causa di decadenza a seguito delle controdeduzioni dell'interessato e/o quale esito dell'attività istruttoria condotta d'ufficio in sede di autotutela dell'Amministrazione. Non ricorrono le condizioni per disporre l'archiviazione del procedimento di decadenza attivato ai sensi del comma 1 lettera f) del presente articolo quando interviene, nel periodo che intercorre tra l'avvio del procedimento e l'emanazione del provvedimento di decadenza, la presentazione da parte degli interessati di una nuova certificazione attestante che i redditi del nucleo, ridotto nella sua composizione con la fuoriuscita e cambio di residenza di un suo componente, sono rientrati entro i limiti per la permanenza nell'ERP;
- c) l'emanazione del provvedimento di decadenza.

5. Il provvedimento di decadenza, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

~~6. Nelle more intercorrenti tra l'ascertamento dei fatti e/o delle cause di decadenza e l'emanazione del provvedimento di decadenza è dovuto dall'assegnatario il pagamento del canone di locazione oggettivo stabilito per l'area della permanenza, relativo alla sottofascia di I.S.E.E. più alta con valore in Euro al mq al massimo stabilito dalla normativa vigente.~~

6. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento di un canone di locazione maggiorato così come determinato dal Comune ai sensi delle vigenti normative in materia di canoni di locazione erp.

7. In applicazione dell'art. 30 comma 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni il mancato rilascio dell'alloggio, entro sei mesi dal provvedimento comunale di decadenza, comporta il pagamento, oltre al canone di locazione maggiorato, di una sanzione amministrativa determinata dal Comune.

8. Qualora contro il provvedimento di decadenza dall'assegnazione non sia stato esperita la via legale, l'esecuzione del provvedimento di decadenza, potrà essere temporaneamente sospesa, con motivato provvedimento dirigenziale, per un periodo da determinarsi dal Comune, e comunque non superiore a mesi 6, in relazione alla situazione del nucleo familiare, qualora lo stesso sia composto:

8.1 - esclusivamente da soggetti anziani ultrasessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica;

8.2 - esclusivamente da soggetti anziani ultraottantenni;

8.3 - esclusivamente da soggetti con invalidità certificata superiore al 66%;

8.4 - esclusivamente da soggetti certificati con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge

5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

8.5 - esclusivamente da un solo genitore con presenza di minori di anni 18 in condizione di handicap certificato.

9. Il pagamento della sanzione cui al precedente comma 8 non è applicato durante il periodo di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di decadenza.

10. Su istanza dell'interessato, il Comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 30 della L.R. 24/2001 così come recepito al punto 1 lettera f) del presente articolo, qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. In tal caso il Comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.

11. Al fine dell'attivazione da parte degli interessati di quanto previsto al precedente comma 11 del presente articolo, nessuna condizione, fatti e/o circostanze sono da considerarsi "fattori straordinari", qualora nell'anno successivo a quello dell'accertamento il reddito del nucleo sia rientrato entro i limiti per la permanenza ma la composizione del nucleo si è ridotta con la fuoriuscita e cambio di residenza di uno o più dei suoi componenti presenti nel nucleo nell'anno di accertamento.

Art. 20 - Sospensione del provvedimento di decadenza

1. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, l'emanazione del provvedimento di decadenza può essere sospeso, una volta instaurato il relativo procedimento in contraddittorio con l'interessato, nei seguenti casi e tale beneficio della sospensione può essere concesso una sola volta:

a) ~~Abbandono dell'alloggio da parte di tutto il nucleo familiare assegnatario, in assenza dell'autorizzazione dell'ente gestore, per un periodo superiore a tre mesi.~~

La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora gli aventi diritto all'assegnazione dimostrino nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio, mediante idonee certificazioni, che l'abbandono è dovuto a:

- 1) ricoveri esclusivamente temporanei presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie o sanitarie;
- 2) provvedimenti restrittivi della libertà personale presso strutture detentive,
- 3) partecipazione in altre sedi a corsi di formazione o ad attività finalizzate ad assunzioni o ad impieghi lavorativi che richiedano la prolungata assenza dal domicilio;
- 4) permanenza in uno stato estero del nucleo per gravi motivi familiari;
- 5) altre situazioni documentate che l'Amministrazione può riservarsi di valutare.

Il Comune potrà in ogni caso procedere anche d'ufficio alle verifiche necessarie. La sospensione è concessa dal Comune con provvedimento Dirigenziale, previa valutazione della documentazione presentata. Il termine massimo di sospensione viene stabilito dopo adeguata valutazione della situazione e della documentazione relativa al

caso specifico, con termine massimo comunque non superiore a 12 mesi.

L'attività lavorativa e/o l'attività assistenziale nei confronti di familiari che richiedono periodiche e prolungate assenze dall'alloggio erp. non configurano l'ipotesi di abbandono dell'alloggio.

b) Gravi danni causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio accertate dall'ente gestore e dallo stesso segnalate al Comune. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare i danni causati, sulla base delle direttive e dei tempi (max tre mesi) in merito disposti dall'ente gestore. La sospensione è concessa dal Comune con provvedimento Dirigenziale. Il termine massimo di sospensione è di mesi tre. Nel caso di mancato ripristino entro i termini e secondo le modalità disposte dall'ente gestore o al secondo accertamento di danni gravi causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio la decadenza sarà immediatamente emanata.

c) Inadempimento alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza.

La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto, nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio, a fornire tutte le informazioni richieste. La sospensione è concessa dal Comune, con provvedimento Dirigenziale, ed il termine massimo di sospensione è di quindici giorni. Tale termine potrà essere prorogato su richiesta del Servizio Sociale.

d) Esecuzione di opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. ~~La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà~~ essere concessa, qualora l'assegnatario si impegni formalmente, per iscritto, nel termine di 15 giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare, sulla base delle direttive impartite in merito dall'ente gestore, la situazione originaria entro mesi uno. La sospensione è concessa dal Comune con provvedimento Dirigenziale ed il termine massimo di sospensione è di mesi uno o maggiore se assentito dall'ente gestore. Nel caso di mancato ripristino entro i termini e secondo le modalità disposte dall'ente gestore o al secondo accertamento la decadenza sarà immediatamente emanata;

2. Tutte le ipotesi di beneficio di sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza contemplate dal presente articolo, non trovano applicazione nell'ipotesi di morosità di pagamento del canone ed oneri accessori. In caso di morosità sopravvenuta dopo l'emanazione del provvedimento di sospensione accertata dal soggetto gestore e segnalata al Comune si procederà alla revoca dello stesso e all'adozione del provvedimento di decadenza.

3. Nei casi di sospensione previsti nel presente articolo è dovuto dall'assegnatario il pagamento del canone di locazione oggettivo stabilito per l'area della permanenza, relativo alla sottofascia di I.S.E.E. più alta con valore in Euro al mq al massimo stabilito dalla normativa vigente.

Art. 21 - Morosità

1. Ai fini del presente Regolamento ed ai sensi dell'art. 32 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi.

2. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.

3. La morosità potrà essere sanata attraverso un piano di recupero del debito maturato maggiorato degli interessi legali, concordato fra l'assegnatario e l'ente gestore.

4. In caso di mancato recupero del credito secondo le modalità previste nel precedente comma, di entità comunque superiore ad Euro 500,00, l'ente gestore attiva la procedura per il recupero del credito ai sensi del Regio Decreto n. 1165/38 che può arrivare, in caso di mancata regolarizzazione della situazione di morosità, al recupero forzoso dell'alloggio. L'ente gestore sarà tenuto a comunicare e a concordare con il Comune ogni fase del procedimento.

Art. 22 - Occupazione illegale di alloggi e altre cause di esclusione da procedure di assegnazione

1. Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono perseguite le occupazioni illegali degli alloggi di E.R.P., abusive o senza titolo.

2. Nel caso di occupazione abusiva, il Comune adotta, anche tramite l'ente gestore, ogni azione utile per informare l'occupante in ordine all'obbligo di rilascio dell'alloggio e, se ciò non avviene, sollecita l'intervento degli organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti. Successivamente, ricevuto il rapporto da parte degli organi di Polizia, il Comune invia all'occupante la diffida a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e procede contestualmente a mezzo dei competenti organi di Polizia Municipale ad inoltrare querela contro gli occupanti abusivi, ai sensi dell'art. 633 del codice penale. Se l'occupazione abusiva persiste adotta il provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante.

3. Qualora sia riscontrata d'ufficio e/o su segnalazione dell'ente gestore una occupazione senza titolo, il Comune, diffida l'occupante a rilasciare l'alloggio, dandogli un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte. In seguito, valutate le eventuali deduzioni, adotta un provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante.

4. Il provvedimento di rilascio, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante e di chiunque altro occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

5. Nelle more del rilascio dell'alloggio, l'occupante abusivo o senza titolo, dovrà corrispondere, sia a titolo di corrispettivo per l'occupazione dell'alloggio, sia a titolo risarcitorio, un'indennità di occupazione calcolata ai sensi della normativa comunale vigente in materia di canoni erp prevista per l'area della decadenza.

6. L'occupante abusivo di un alloggio di E.R.P., finché perdura lo stato di occupazione, è escluso dalle graduatorie di assegnazione di alloggi E.R.P. Qualora cessi lo stato di occupazione abusiva, potrà essere ammesso alle graduatorie, se avrà provveduto al

pagamento totale delle indennità di occupazione e delle spese di ripristino dell'alloggio.

7. L'occupante senza titolo di un alloggio di E.R.P. può, su richiesta, essere inserito nella graduatoria di assegnazione di alloggi E.R.P. a condizione che sia in regola con il pagamento delle indennità di occupazione. L'inserimento nella graduatoria non interrompe il procedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

8. L'ente gestore è tenuto a segnalare con immediatezza al Comune i casi di occupazione senza titolo o abusiva di cui viene a conoscenza in ragione della propria attività.

~~9. Coloro che sono stati sfrattati da alloggio ERP a causa di morosità sono esclusi dalla procedura di assegnazione a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi (attuale art. 22 comma 9). n.b.: inserito all'art. 10~~

~~10. Sono esclusi inoltre dalla procedura di assegnazione di un alloggio di E.R.P. coloro che all'interno di alloggi concessi in locazione dal Comune o acquisiti in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite e/o delegate a questo scopo dal Comune stesso, siano incorsi nei comportamenti elencati all'art. 30 comma 1 lettera a) b) c) e d) della L.R. n. 24/01 o si siano resi inadempienti del rispetto del Regolamento d'uso e/o condominiale degli alloggi (attuale art. 22 comma 10) compreso il mancato pagamento del canone e/o oneri accessori predeterminati dal Comune, a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi. n.b.: inserito all'art. 10 con cassazione dell'ultima parte~~

Disciplina connessa al subentro, ampliamento, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza

Art. 23 - Subentro nella titolarità dell'alloggio

1. ~~I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dello stesso. Hanno diritto al subentro i componenti del nucleo avente diritto originario e coloro che sono venuti a far parte del nucleo per ampliamento di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, a seguito di:~~

- sopravvenienza di figli per nascita, filiazione, adozione ed affidamento temporaneo;
- accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario.

Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

2. Nel caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 27 della L.R. 24/01, può essere concesso il subentro alla persona per la quale era stata presentata dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate e valutate dal Comune.

3. In caso di decesso o abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario l'ente gestore, al fine dell'autorizzazione al subentro nella titolarità del contratto di locazione dell'alloggio E.R.P., richiede la presentazione di dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell'E.R.P. di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare riguardo alla eventuale titolarità di diritti reali su immobili.

4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione inoltra apposita comunicazione all'ente gestore, entro il termine di sessanta giorni dalla decisione del giudice.

5. In caso di abbandono dell'alloggio di E.R.P. di uno dei due coniugi, ed assenza di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge rimasto nell'alloggio potrà richiedere il subentro nella titolarità del contratto. Ai fini della determinazione del canone di locazione dell'alloggio di erp, entrambi i coniugi tuttavia, in applicazione della disciplina sull'I.S.E.E., apparterranno ad un unico nucleo familiare.

6. Qualora il coniuge appartenente ad un nucleo familiare composto da soli anziani ultrasessantacinquenni, abbandoni l'alloggio di E.R.P. per trasferimento definitivo in struttura per anziani, l'ente gestore, procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell'art. 3 – comma 2 del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 non computando, ai fini della determinazione del valore ISE ed ISEE, il reddito dell'anziano trasferito in struttura.

7. L'ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell'E.R.P. e delle condizioni per il subentro del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e alla posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza. Preliminarmente all'autorizzazione al subentro, eventuali posizioni debitorie, per canoni e/o oneri accessori non pagati, dovranno essere regolarizzate, anche attraverso un piano di recupero del debito maturato concordato fra il richiedente il subentro e l'ente gestore.

8. L'ente gestore in esito alle verifiche provvede all'autorizzazione o al diniego al subentro, dandone comunicazione al Comune.

9. Con il subentro l'assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario precedente.

10. Qualora l'ente gestore provveda al diniego del subentro, procede alla trasmissione degli atti al Comune per:

- a) l'avvio del procedimento per occupazione illegale senza titolo dell'alloggio;
- b) nei casi di verifica dell'assenza dei requisiti per la permanenza nell'E.R.P. l'avvio del procedimento di decadenza.

Art. 24 - Accrescimenti del nucleo familiare

1. La composizione del nucleo familiare avente diritto all'utilizzo dell'alloggio di E.R.P. è quella determinata dal Comune nell'atto di assegnazione.

2. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare il matrimonio, la nascita dei figli, l'adozione e l'affido di minori che costituiscono accrescimento naturale del nucleo familiare. Il canone di locazione viene aggiornato a far tempo dal mese successivo rispetto al momento in cui l'ente gestore viene a conoscenza dell'accrescimento del nucleo familiare.

Art. 25 - Ampliamento del nucleo familiare

1. Fatti salvi gli accrescimenti naturali di cui al precedente art. 24 del presente Regolamento, è possibile un ampliamento del nucleo familiare assegnatario.

2. L'ampliamento del nucleo familiare è riconosciuto esclusivamente a favore del convivente more uxorio, degli ascendenti e degli affini in linea ascendente ovvero a seguito di affidamento stabilito con provvedimento giudiziario.

3. Il nucleo assegnatario può essere ampliato a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata all'ampliamento a motivo dell'esigenza di reciproca assistenza morale e materiale;
- b) la convivenza perduri continuativamente per almeno quattro anni dalla data di presentazione di apposita dichiarazione di inizio coabitazione corredata da risultanze anagrafiche;
- c) l'avvio della convivenza è comunicato con apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento all'ente gestore, con contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti;
- d) che il nucleo familiare in ampliamento, risulti in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'E.R.P. previsti dall'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento e al momento del rilascio dell'autorizzazione finale;
- e) che il nucleo assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
- f) che nei confronti del nucleo assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24;

4. La modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di tutte le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'assegnatario, che intende ampliare il proprio nucleo familiare, è tenuto a presentare idonea dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento all'ente gestore.

6. La dichiarazione di inizio coabitazione è corredata da contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti, indicando i dati anagrafici delle persone in favore delle quali si richiede l'ampliamento.

7. Alla dichiarazione di inizio coabitazione è altresì allegata per tutto il nucleo familiare in ampliamento, la dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla presenza degli altri requisiti per la permanenza nell'E.R.P. di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare riguardo all'eventuale titolarità di diritti reali su immobili.

8. L'ente gestore provvede alla verifica sulla permanenza dei requisiti nell'E.R.P. del nucleo familiare in ampliamento, sulla regolarità nel pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori, sulla posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza nei confronti del nucleo familiare e sul rispetto dello standard abitativo di cui al

precedente art. 12. Rispetto alle categorie di standard abitativo previste all'art. 12 punti 2, 3 e 4 sarà ammessa la deroga per una sola persona. In quest'ultimo caso, una eventuale richiesta di mobilità per sovrappollamento, potrà intervenire dopo quattro anni dalla data di esecutività del provvedimento di ampliamento del nucleo familiare. L'avvio del procedimento e le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate dall'ente gestore al Comune.

9. Dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, l'ente gestore provvede a rideterminare il canone di locazione tenendo conto della nuova situazione economica del nucleo familiare in ampliamento presentata a mezzo della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Durante il periodo quadriennale a tal fine instaurato, l'ente gestore, mediante proprio personale tecnico e il Comune, anche mediante il Servizio di Polizia Municipale, hanno titolo per verificare l'effettiva continuità e stabilità della convivenza. La verifica con esito negativo della continuità e della stabilità della convivenza, conseguente all'iscrizione anagrafica delle persone per le quali si richiede l'ampliamento del nucleo familiare, comporta la comunicazione all'interessato del diniego all'ampliamento e la conclusione immediata del procedimento.

11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro anni di stabile convivenza dalla data della dichiarazione di inizio coabitazione, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, l'assegnatario è tenuto ad inoltrare domanda al Comune. Fatti salvi casi di forza maggiore, nel caso in cui l'interessato non provveda ad inoltrare la richiesta finale di ampliamento, entro sei mesi dalla data di scadenza del suddetto termine, si intende venuta meno la volontà dell'assegnatario ad ampliare il nucleo familiare. Le persone a favore delle quali era stata presentata la relativa comunicazione saranno considerate nell'ambito della disciplina dell'ospitalità di cui al successivo art. 27.

12. Il Comune, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all'ampliamento, richiede all'ente gestore una verifica sul possesso dei requisiti di permanenza nell'E.R.P. del nucleo familiare in ampliamento, sulla regolarità nel pagamento del canone di locazione e sulla posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza. Le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate dall'ente gestore al Comune nei successivi quindici giorni.

13. Il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego all'ampliamento del nucleo familiare entro sessanta giorni dal ricevimento delle verifiche compiute dall'ente gestore.

14. Il Comune, prima di emanare il provvedimento di ampliamento si riserva di effettuare ulteriori indagini e controlli per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate. Il termine indicato al comma 13 del presente articolo può essere sospeso per una sola volta nel caso in cui si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio da parte del Comune. Può essere richiesta documentazione integrativa; in caso di mancata integrazione della documentazione, la richiesta incompleta, decade d'ufficio.

Art. 26 - Coabitazione finalizzata all'assistenza

1. La coabitazione nell'alloggio di E.R.P. di familiari o terze persone, cittadini italiani o stranieri, i quali svolgono attività assistenziale e/o di tutoraggio di uno o più componenti del

nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non vale ai fini del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né da diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio. L'assegnatario deve produrre all'ente gestore il regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presta assistenza domiciliare. Tale documentazione non è richiesta qualora l'attività assistenziale sia svolta gratuitamente e che l'impegno risulti dal piano di vita e di cura dell'anziano o del disabile non autosufficiente redatto dal servizio sociale professionale che svolgerà azione di monitoraggio sull'effettivo svolgimento della stessa. Al venir meno dell'attività assistenziale rilevata dal servizio sociale professionale decade anche il beneficio e verrà applicata l'indennità di cui al successivo art. 27.

2. L'assegnatario è tenuto a comunicare all'ente gestore entro trenta giorni dall'inizio della coabitazione, allegando idonea certificazione che dimostri le necessità assistenziali di cui al precedente comma 1.

3. In caso di coabitazione finalizzata all'assistenza comunicata nei termini dall'assegnatario il canone di locazione non è modificato.

4. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma 3 sono applicate le norme sull'ospitalità di cui al successivo art. 27 del presente Regolamento.

Art. 27 - Ospitalità temporanea

1. L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio di E.R.P. in nessun caso modifica la composizione del nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro.

2. L'ospitalità temporanea nell'alloggio E.R.P. di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione all'ente gestore entro trenta giorni dall'inizio della coabitazione di fatto. L'assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell'ospite e, qualora lo stesso sia cittadino di paese non aderente all'U.E., deve allegare copia di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

3. L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni e non possono essere ospitate più di due persone contemporaneamente.

4. Nei casi in cui l'ospitalità temporanea si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, l'assegnatario è tenuto alla corresponsione di un'indennità mensile pari ad Euro 120,00 per ogni ospite maggiorenne, a partire dal mese successivo alla comunicazione effettuata all'ente gestore.

5. In fase di rilevazione annuale dei redditi, l'ente gestore, procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell'art. 3 – comma 2 del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 prendendo a riferimento, ai fini della determinazione del valore ISE ed ISEE, esclusivamente il nucleo familiare assegnatario dell'alloggio erp.

6. In caso di accertata mancata comunicazione sarà addebitata all'assegnatario, oltre all'indennità di cui sopra a partire dal mese successivo dalla data di accertamento dell'ospitalità irregolare, una sanzione amministrativa una tantum pari ad Euro 500,00.

7. L'assegnatario è tenuto a comunicare all'ente gestore la cessazione dell'ospitalità, in

qualunque momento essa avvenga, al fine di ottenere l'adeguamento del canone.

8. L'ospitalità viene autorizzata dall'ente gestore per una durata max di anni due. Qualora l'ospitalità sia impropriamente protratta oltre i due anni, a titolo di sanzione amministrativa, oltre al canone di locazione, è dovuta un'indennità mensile pari ad Euro 250,00.

In deroga a quanto sopra l'ospitalità potrà essere autorizzata oltre i due anni a favore di discendenti in linea retta dell'assegnatario o qualora la richiesta di prosecuzione dell'ospitalità oltre i due anni, sia motivata dalla necessità per parenti in linea discendente o collaterale sino al terzo grado e di affini sino al secondo grado, di completare corsi universitari o scuole o corsi professionali nel Comune di Rimini.

9. L'ospitalità fino alla durata massima di due anni può essere negata qualora si venga a determinare un sovraffollamento superiore di due unità rispetto allo standard abitativo previsto al precedente art. 12 e può essere revocata in qualunque momento dall'ente gestore, per mancato rispetto da parte del nucleo familiare delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali generati dalla presenza dell'ospite o dal nucleo familiare assegnatario.

10. Il protrarsi dell'ospitalità a seguito di diniego dell'ente gestore, costituirà risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 24/01.

Titolo IV - Norme finali e transitorie

Art. 28 - Norme transitorie

1. Entro 90 giorni dal termine stabilito per la presentazione e/o l'aggiornamento delle domande per il secondo semestre ~~2013 2009~~ (30 settembre ~~2013 2009~~) verrà predisposta ed approvata la prima graduatoria (provvisoria) per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. formulata sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Fino alla data di approvazione della graduatoria ~~definitiva provvisoria~~ di cui al precedente comma del presente articolo, continua ad avere efficacia, per l'assegnazione degli alloggi erp, la graduatoria determinata con il primo ~~secondo~~ aggiornamento semestrale dell'anno ~~2013 2008~~ e sue modifiche.

3. Concorrono alla formulazione della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo:

- tutte le domande collocate nella graduatoria di cui al secondo comma del presente articolo, rivalutate sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento, dandone comunicazione agli interessati;
- tutte le domande presentate nel periodo 1 aprile 2013 ~~ottobre 2008~~ - 30 settembre ~~2013 2009~~.

4. Le graduatorie di mobilità fra assegnatari di alloggi di E.R.P. formate sulla base della precedente normativa continuano ad avere efficacia fino ad approvazione ed esecutività delle graduatorie formate sulla base del presente Regolamento.

~~5. Le domande di mobilità presentate sulla base di precedente normativa saranno rivalutate sulla base delle norme del presente Regolamento. Gli assegnatari che hanno presentato domanda di mobilità sulla base di precedente normativa saranno invitati a rinnovare la propria domanda sulla base delle norme del presente Regolamento.~~

6. I procedimenti di subentro, ospitalità e coabitazione finalizzata all'assistenza, attivate precedentemente all'approvazione del presente Regolamento, possono essere assentiti solo se conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

7. I procedimenti di ampliamento del nucleo familiare già attivati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, cui ha fatto seguito formale comunicazione di parere favorevole dell'ente gestore, sono conclusi sulla base delle norme previgenti.

Art. 29 - Norma finale. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento consegue efficacia ad avvenuta pubblicazione dello stesso per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'ente e per l'aggiornamento della graduatoria d'accesso troverà applicazione a partire dal 2° aggiornamento semestrale anno 2013.

Art. 30 – Diritto all'informazione e alla partecipazione

Il Comune avrà cura di promuovere tutte le iniziative atte a garantire il diritto all'informazione degli assegnatari rispetto alla gestione delle assegnazioni degli alloggi di E.R.P. secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Garantirà inoltre le adeguate forme di partecipazione in forma diretta o attraverso le Organizzazioni Sindacali o altre Associazioni rappresentative degli interessi degli assegnatari.

In modo particolare attiverà:

- iniziative pubblicitarie;
- divulgazione delle necessarie informazioni per mezzo dei media;
- istituzione di sportelli dedicati.

Sarà inoltre ricercata l'intesa con le parti sociali ogni qualvolta sarà necessario apportare modifiche e adeguamenti alle regole fissate nel presente Regolamento.

12

1992



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA

VIGENTE

NUOVA PROPOSTA

Titolo I - Principi generali	Titolo I - Principi generali	
<p>Art. 4 - Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.</p> <p>1. I requisiti di accesso attingono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento in graduatoria:</p> <p>e) Situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il limite della situazione economica per l'accesso è calcolato, ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:</p> <p>1) valore I.S.E. non deve superare Euro 32.520,00 e successive rivalutazioni;</p>	<p>Art. 4 - Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.</p> <p>1. I requisiti di accesso attingono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento in graduatoria:</p> <p>e) Situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il limite della situazione economica per l'accesso è calcolato, ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:</p> <p>1. valore I.S.E. non deve superare Euro 32.520,00 34.308,60 e successive rivalutazioni;</p>	<p>Viene recepito l'ultimo aggiornamento del limite ISE/ISEE per l'accesso all'erp stabilito dalla Regione Emilia Romagna con D.D. n. 7436 30/07/2009.</p>

<p>2) valore I.S.E.E. non deve superare Euro 16.260,00 e successive rivalutazioni;</p> <p>3) per i nuclei familiari con presenza di una D.S.U. che rilevi un solo reddito derivante da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS, è diminuito del 20%.</p>	<p>2. valore I.S.E.E. non deve superare Euro 46.260,00 17.154,30 e successive rivalutazioni;</p> <p>3. per i nuclei familiari con presenza di una D.S.U. che rilevi un solo reddito derivante da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS, è diminuito del 20%.</p>	<p>Correzione di un mero errore contenuto nel vigente Regolamento rispetto alla normativa regionale in quanto la delibera di Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/202 avente per oggetto "specificazione dei requisiti di accesso al'erp" al punto e 2.2) prevede una diminuzione del valore ISEE del 20% per i nuclei familiari "con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni"</p>
<p>2. Il Comune di Rimini, si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva I.S.E./I.S.E.E. sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, per la formazione della graduatoria, qualora il richiedente sia in possesso di una attestazione ancorché valida, ma compilata con i redditi relativi a due anni solari precedenti la dichiarazione.</p> <p>In sede di verifica dei requisiti prima dell'assegnazione i valori ISE ed ISEE</p>	<p>2. Il Comune di Rimini, si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva I.S.E./I.S.E.E. compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, per la formazione della graduatoria, qualora il richiedente sia in possesso di una attestazione ancorché valida, ma compilata con i redditi relativi a due anni solari precedenti la presentazione della stessa dichiarazione.</p> <p>In sede di verifica dei requisiti prima dell'assegnazione i valori ISE ed ISEE</p>	<p>Si propone, in fase di verifica dei requisiti prima dell'assegnazione, di richiedere la presentazione di dichiarazione ISE in corso di validità ma non</p>

dovranno comunque essere aggiornati con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF o, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali.

~~dovranno comunque essere aggiornati con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF o, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali.~~

necessariamente contenente i redditi dell'ultima annualità reddituale per i seguenti motivi:

- 1) spesso il nucleo familiare possiede una dichiarazione ISE non afferente all'ultima annualità reddituale ma ancora valida ed in linea di principio la dichiarazione ISE è utilizzabile per ogni tipo di prestazione sino alla scadenza;

- 2) il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati non può essere completato in quanto la banca dati dell'Agenzia delle Entrate non è aggiornata con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF. Il controllo potrà essere pertanto completato solamente successivamente all'assegnazione ed eventuali discrepanze fra quanto accertato e quanto dichiarato potrebbero essere oggetto di annullamento dell'assegnazione. Se accertate preliminarmente all'assegnazione sono invece oggetto di rettifica della graduatoria di accesso.

Art. 5 - Contenuto e modalità di presentazione della domanda

2. La domanda, compilata su apposito modulo predisposto dal Comune, potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

4. La domanda dovrà essere corredata da

Art. 5 - Contenuto e modalità di presentazione della domanda

2. La domanda compilata su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere presentata nei termini fissati dal pubblico avviso; potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

4. La domanda dovrà essere corredata da

Viene mantenuta la modalità della "graduatoria aperta" aggiornata semestralmente entro il 31 marzo e 30 settembre. Per motivi organizzativi la raccolta delle domande viene interrotta nei 3 mesi successivi alla scadenza di ogni aggiornamento; ad ogni semestre con pubblico avviso si provvederà ad informare la cittadinanza sui termini di raccolta delle domande.

dichiarazione sostitutiva unica (ISE/ISEE).

7. Ad ogni aggiornamento semestrale, saranno escluse dalla graduatoria le domande corredate di attestazione I.S.E./I.S.E.E scadute. Per il mantenimento della domanda nell'aggiornamento semestrale della graduatoria, ogni richiedente, la cui attestazione I.S.E./I.S.E.E. è scaduta, sarà tenuto a sottoscrivere c/o l'I.N.P.S. o i centri di assistenza fiscale abilitati, una nuova certificazione I.S.E./I.S.E.E. Nei venti giorni successivi alla scadenza dell'aggiornamento semestrale, il Comune, avvalendosi dei servizi on-line messi a disposizione dall'INPS, acquisirà direttamente la predetta attestazione ovunque sottoscritta da un componente il nucleo familiare. L'attestazione I.S.E./I.S.E.E riferita ad un nucleo familiare diverso da quello indicato nella domanda ERP o in un successivo aggiornamento della stessa o sottoscritta dopo la data di scadenza dell'aggiornamento (31 marzo e 30

dichiarazione sostitutiva unica (ISE/ISEE), che potrà essere aggiornata dagli interessati, in occasione degli aggiornamenti semestrali. Ogni integrazione della domanda tendente al riconoscimento di modificazioni della composizione familiare e di condizioni di punteggio contemplate al successivo art. 6, dovrà essere accompagnato da attestazione I.S.E./ISEE in corso di validità.

7. Ogni tre anni si provvede alla revisione delle domande inserite in graduatoria. A tal fine, trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei familiari richiedenti che non hanno confermato od integrato le domande, sono contattati dal Settore competente, che sollecita gli interessati e presentare normale conferma della domanda con un termine di trenta giorni. In caso di silenzio si intende la non volontà dell'interessato alla conferma della domanda e si procede all'esclusione della stessa dalla graduatoria.

Ad ogni aggiornamento semestrale, saranno escluse dalle graduatoria le domande corredate di attestazione I.S.E./I.S.E.E scadute. Per il mantenimento della domanda nell'aggiornamento semestrale della graduatoria, ogni richiedente, la cui attestazione I.S.E./I.S.E.E. è scaduta, sarà tenuto a sottoscrivere c/o l'I.N.P.S. o i centri di

In occasione degli aggiornamenti semestrali è possibile presentare nuove domande o aggiornare domande esistenti, anche solamente per aggiornare la dichiarazione ISE.

Il vigente Regolamento lega la validità della domanda erp alla validità della dichiarazione ISE e contempla l'esclusione di tutte le domande che sono collegate a dichiarazioni ISE scadute. L'applicazione di tale norma è oggetto di numerose contestazioni, per cui si propone di eliminare questa disposizione regolamentare, mantenendo comunque le domande in graduatoria, anche se collegate ad ISE giunti a scadenza, prevedendo aggiornamenti triennali, in considerazione del fatto che comunque le domande collocate in utile posizione in graduatoria saranno oggetto di verifica dei requisiti preliminare all'assegnazione nel corso della quale il richiedente sarà tenuto a produrre un nuovo ISE in corso di validità.

settembre di ogni anno) non sarà utilizzabile ai fini dell'aggiornamento della domanda ERP che in tal caso verrà esclusa dalla graduatoria.

assistenza fiscale abilitati, una nuova certificazione I.S.E./I.S.E.E. Nei venti giorni successivi alla scadenza dell'aggiornamento semestrale, il Comune, avvalendosi dei servizi on-line messi a disposizione dall'INPS, acquisirà direttamente la predetta attestazione ovunque sottoscritta da un componente il nucleo familiare. L'attestazione I.S.E./I.S.E.E. riferita ad un nucleo familiare diverso da quello indicato nella domanda ERP o in un successivo aggiornamento della stessa o sottoscritta dopo la data di scadenza dell'aggiornamento (31 marzo e 30 settembre di ogni anno) non sarà utilizzabile ai fini dell'aggiornamento della domanda ERP che in tal caso verrà esclusa dalla graduatoria.

8. Nella certificazione del Comune che attesta la ricezione della domanda verrà riportata la data di scadenza dell'attestazione I.S.E./I.S.E.E. allegata alla stessa.

8. Nella certificazione del Comune che attesta la ricezione della domanda verrà riportata la data di scadenza dell'attestazione I.S.E./I.S.E.E. allegata alla stessa.

Art. 6 - Condizioni di punteggio

1. Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni oggettive e soggettive.

A) - Condizioni oggettive

A-1 - Obbligo di rilascio dell'alloggio

Art. 6 - Condizioni di punteggio

1. Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni oggettive e soggettive.

A) - Condizioni oggettive

A-1 - Obbligo di rilascio dell'alloggio

M

<p>A-1.1 Sfratto o atto ad esso equiparato - Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente; b) provvedimento esecutivo di sfratto con efficacia nei confronti del nucleo familiare qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, escludendo tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto; c) verbale di conciliazione giudiziaria; d) ordinanza di sgombero; e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge; f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. 	<p>A-1.1 Sfratto o atto ad esso equiparato - Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente; b) provvedimento esecutivo di rilascio con efficacia nei confronti dei componenti il nucleo familiare qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, escludendo tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto; c) verbale di conciliazione giudiziaria; d) ordinanza di sgombero; e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge; f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.
--	---

Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che non si tratti di soggetti per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione del punteggio relativo allo sfratto.

Il predetto sfratto per "morosità" del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa.

Punti 10.800

Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che non si tratti di soggetti per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale salvo che i risultati, da un progetto individualizzato redatto dal servizio sociale professionale la sussistenza delle seguenti condizioni:

1) il nucleo si trova in condizioni di grave disagio economico documentato dall'utente al servizio specialistico competente;

2) la soluzione della problematica abitativa è essenziale per il buon esito degli obiettivi di progetto;

3) il nucleo risulta in carico al servizio da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione del punteggio relativo allo sfratto.

E' costituita apposita commissione Tecnica nominata dal Comune e costituita da un rappresentante dell'Ufficio Casa del Comune, da un rappresentante del Servizio

Si propone di introdurre un maggiore controllo per l'attribuzione del punteggio per "sfratto per morosità", che costituisce condizione di priorità solamente per le famiglie in carico ai servizi sociali da almeno un anno. Un'apposita commissione composta da personale dell'Ufficio Casa e operatori sociali valuterà i progetti individualizzati che verranno predisposti dai vari operatori sociali a sostegno della richiesta di attribuzione della condizione per valutare l'effettivo disagio economico che ha provocato l'inadempienza contrattuale.

Sociale Comunale e da un rappresentante dei Servizi Sociali A.U.S.L. che ha il compito di valutare i progetti socio assistenziali e valutare su ogni singolo caso la sussistenza delle predette condizioni.

Il predetto sfratto per "morosità" del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa.

Punti 10.800

Il punteggio viene incrementato di 7 punti al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell'atto, con esclusione delle eventuali proroghe) - Punteggio max attribuibile

Punti 12.060

A-1.3 Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate.

Nucleo familiare richiedente che abbia subito un provvedimento esecutivo di rilascio, così come definito al precedente punto A-1.1., da non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della domanda e/o dalla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il periodo di 18 mesi decorre dalla data di

Il punteggio viene incrementato di 7 punti al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell'atto, con esclusione delle eventuali proroghe) - Punteggio max attribuibile

Punti 12.060

Si propone di ripristinare una condizione di priorità per le famiglie che hanno subito uno sfratto; tale condizione era stata contemplata nel primo Regolamento approvato nell'anno 2002 e poi soppressa nella modifica intercorsa nell'anno 2009. Attualmente, ad avvenuta esecuzione dello sfratto, il punteggio contemplato al punto A-1.1 del Regolamento non può essere più riconosciuto e spesso in sede di verifica dei requisiti preliminare all'assegnazione di alloggi di esp le domande collocate in utile posizione in graduatoria, retrocedono perdendo il diritto all'assegnazione, anche se la famiglia non dispone di adeguate

soluzioni abitative e per far fronte all'emergenza è dovuta ricorrere al pernottamento c/o strutture alberghiere.

esecuzione del provvedimento e/o dalla data di rilascio dell'alloggio oggetto dello sfratto.

Punti 12.060

A-2 Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione

A-2.1 Sub-locazione Comune - sistemazione in alloggi concessi in sub-locazione dal Comune di Rimini in alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.

Punti 12.000

A-2.2 Sistemazione precaria - sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Per l'attribuzione del punteggio la condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

A-2 Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione

A-2.1 Sub-locazione Comune - concessione provvisoria di alloggi di proprietà del Comune di Rimini o sistemazione in alloggi concessi in locazione dal Comune di Rimini in di alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.

Punti 12.000

A-2.2 Sistemazione precaria - sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali in strutture dedicate a categorie di fragilità sociale, autorizzata sulla base delle normative vigenti dagli enti preposti o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Per l'attribuzione del punteggio la condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

Con la nuova formulazione si vuole limitare il riconoscimento della condizione di priorità, ai soli casi di inserimento in comunità o strutture dedicate di lungo periodo.

M

Punti 11.700

Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A-2.2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione dei punteggi derivanti dalle predette condizioni.

A-3 Improprietà' abitativa

A-3.1 Alloggio improprio -- sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Tale condizione sarà verificata mediante risultanze anagrafiche.

Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq., calcolati sulla base alla superficie utile abitabile dell'alloggio, non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- b) gli spazi appartenenti alla categorie catastali B/6, B/7, B/8 e tutti quegli appartenenti alle categorie C, D, E

In particolare sono considerati:

- 1) magazzini e laboratori;

Punti 11.700

Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A-2.2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione dei punteggi derivanti dalle predette condizioni.

A-3 Improprietà' abitativa

A-3.1 Alloggio improprio -- sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Tale condizione sarà verificata mediante risultanze anagrafiche.

Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq., calcolati sulla base alla superficie utile abitabile dell'alloggio, non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- b) gli spazi appartenenti alla categorie catastali B/6, B/7, B/8 e tutti quegli appartenenti alle categorie C, D, E

In particolare sono considerati:

- 1) magazzini e laboratori;
- 2) autorimesse, box;
- 3) cantine e soffitte;
- 4) uffici, negozi e botteghe

Le categorie catastali di cui si richiede la soppressione afferiscono a Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9; Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto; Magazzini sotterranei per depositi di derrate

- 2) autorimesse, box;
- 3) cantine e soffitte;
- 4) uffici, negozi e botteghe

La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. Il punteggio potrà essere assegnato anche a particolari situazioni abitative esistenti da almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda e documentate dai Servizi Sociali. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Rimini si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione

Punti 11.900

La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. Il punteggio potrà essere assegnato anche a particolari situazioni abitative che non rientrino nelle categorie elencate alle precedenti lettere a) e b), esistenti da almeno 1 anno dalla richiesta di attribuzione del punteggio, per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno 1 anno, esistente da almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda e documentate dai Servizi Sociali. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Rimini si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione

Punti 11.900

A-3.2 Antigienicità - Residenza, da oltre dodici mesi, dalla data di presentazione della domanda, in alloggio antigenico certificato da parte dell'autorità competente.

A-3.2 Antigienicità - Residenza, da oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, in alloggio antigenico certificato dall'A.U.S.L. da parte dell'autorità

Per ciò che concerne la sistemazione in particolari situazioni abitative si ritiene opportuno lasciare all'interessato il compito di documentare il possesso di tale condizione, condizione che potrà essere eventualmente verificata dalla Polizia Municipale. Il servizio sociale dovrà solamente attestare l'anzianità di residenza e della sistemazione precaria. Inoltre per evitare strumentalizzazioni da parte degli utenti che potrebbero procurarsi sistemazioni "improprie" e poi fare pressione c/o i servizi sociali per avere il riconoscimento della condizione in esame, si propone di aumentare l'anzianità della presa in carico e della permanenza in precarietà.

Si propone la precisa identificazione dell'autorità competente al rilascio della certificazione di antigenicità.

<p>Tale condizione non viene riconosciuta qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio a favore di altro richiedente l'assegnazione di alloggio ERP in un precedente aggiornamento della graduatoria formulata sulla base del presente Regolamento.</p> <p>Punti 7.000</p>	<p>Tale condizione non viene riconosciuta qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio a favore di altro richiedente l'assegnazione di alloggio ERP in un precedente aggiornamento della graduatoria formulata sulla base del presente Regolamento.</p> <p>Punti 7.000</p>
<p>A-4 - Coabitazione - Richiedenti, che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, e non legati da vincoli di parentela o affinità.</p> <p>Punti 4.000</p>	<p>A-4 - Coabitazione - Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, e non legati da vincoli di parentela o affinità. In presenza di nuclei familiari monogenitoriali non verrà riconosciuta la condizione nel caso di convivenza con l'altro genitore o con un nuovo convivente di sesso opposto.</p> <p>Punti 4.000</p>
<p>B) - Condizioni soggettive</p> <p>B-1 Anzianità</p> <p>B-1.2 - Ultrasessantenne - Nucleo familiare composto esclusivamente da personale che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni portatori di handicap a carico,</p>	<p>B) Condizioni soggettive</p> <p>B-1 Anzianità</p> <p>B-1.2 - Ultrasessantenni - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni portatori di handicap a carico, come definiti al</p>

Vedi note al punto B-3.2

Si propone un innalzamento del limite di età per il riconoscimento delle condizioni B-1.2 e B-1.3 a recepimento dei nuovi processi demografici di invecchiamento della popolazione, allungamento

come definiti al successivo comma B-2. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purchè l'altro non svolga attività lavorativa. Viene attribuito un punteggio minimo di 6900 punti, aumentato di punti 200 per ogni anno di età successivo ai 60. Il punteggio viene attribuito esclusivamente al componente più anziano del nucleo.

Punti da 6.900 a 9.900

B-1.3 - Ultrasessantacinquenne - Per ogni ultrasessantacinquenne presente nel nucleo familiare richiedente viene attribuito un punteggio minimo di 2000 punti, aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 65.

Punti tra 2.000 e 4.000 (85 anni)

B-3 presenza di minori

successivo comma B-2. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 60 anni, purchè l'altro non svolga attività lavorativa. Qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare persone di età inferiore ai 65 anni il punteggio è attribuibile se trattasi di minori e maggiorenni portatori di handicap, come definiti al successivo comma B-2. Viene attribuito un punteggio minimo di 6900 punti, aumentato di punti 200 per ogni anno di età successivo ai 65 60. Il punteggio viene attribuito esclusivamente al componente più anziano del nucleo.

Punti da 6.900 a 9.900

B-1.3 - Ultrasessantennissessantacinquenni - Per ogni ultrasessantennissessantacinquenni presente nel nucleo familiare richiedente viene attribuito un punteggio minimo di 2000 punti, aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 70 65. Per l'attribuzione della condizione è richiesta un'anzianità di residenza con l'anziano di almeno 5 anni.

Punti tra 2.000 e 4.000 (85 anni)

B-3 presenza di minori

medio della vita e della recente revisione del sistema pensionistico.

M

B-3.2 - Minore/i con 1 solo adulto - Nucleo familiare richiedente composto da un solo adulto con uno o più minori a carico. La condizione non è attribuibile quando sussista convivenza more uxorio con altro adulto non facente parte del nucleo familiare richiedente. Tale forma di convivenza potrà risultare sia da risultanze anagrafiche sia da relazione dei Servizi Sociali o della Polizia Municipale.

Punti 5.000

B-3.2-Adulto convivente anagraficamente con figlioli a carico fiscale. Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione sia composto da un genitore e il proprio/i figlioli a carico fiscale. Quando il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussiste coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. È esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini. Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affido anche temporaneo del minore deve essere verificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

Punti 5.000

B-3.2 - Minore/i con 1 solo adulto - Nucleo familiare richiedente composto da un solo adulto con uno o più minori a carico. La condizione non è attribuibile quando sussista convivenza more uxorio con altro adulto non facente parte del nucleo familiare richiedente.

I cambiamenti della famiglia e la pluralizzazione delle forme familiari dovute ad un complesso di fattori sociali, oltre che demografici, sono evidenti anche all'interno della graduatoria di accesso all'erp. Sempre più numerose all'interno della graduatoria sono infatti le nuove forme familiari: famiglie composte da un solo genitore, convivenze more uxorio, famiglie ricostituite. Il Regolamento erp, sin dalla sua prima stesura adottata nel 2002, si è posto l'obiettivo di tutelare i nuclei composti da un solo adulto con minore a carico, con l'introduzione della condizione di priorità di cui al punto B-3.2. Nel corso degli anni tuttavia gli uffici hanno riscontrato che queste situazioni familiari "non istituzionalizzate" si prestano a facili strumentalizzazioni. Sono frequenti i casi di madri sole che ottengono una buona posizione in graduatoria e l'assegnazione dell'alloggio e al momento della stipula del contratto segnalano all'ente gestore la presenza del compagno, molto spesso padre del minore, ed attivano l'istituto dell'ampliamento del nucleo familiare (art. 25 del Regolamento) a favore di quest'ultimo. Le proposte di modifica di cui ai punti A-4 - B-3.2 e C-1 hanno lo scopo di contrastare tali fenomeni di strumentalizzazione.

Tale forma di convivenza potrà risultare sia da risultanze anagrafiche sia da relazione dei Servizi Sociali o della Polizia Municipale. (vedi Bologna)

B-4 - Conflittualità - Esistenza di una situazione conflittuale, comprovata dai competenti servizi pubblici o da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, dove il reperimento di una abitazione risulta un elemento indispensabile per intraprendere un percorso di crescita e autonomia

Punti

5.000

C - Condizioni economiche

C-1 Punteggio ISEE calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS.

Punti 30.000 - ISEE.

Non verrà attribuito il punteggio relativo alla condizione economica qualora la somma dei redditi desumibili dalla dichiarazione ISE/ISEE non sia almeno pari ad un trattamento minimo INPS, fatti salvi i richiedenti possessori di redditi esenti ai fini IRPEF ed i richiedenti il cui nucleo familiare

B-4 Conflittualità Esistenza di una situazione conflittuale, comprovata dai competenti servizi pubblici o da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, dove il reperimento di una abitazione risulta un elemento indispensabile per intraprendere un percorso di crescita e autonomia

Punti 5.000

C - Condizioni economiche

C-1 Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad € 15.000) calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS. In presenza di nuclei familiari monogenitoriali, nella valutazione della condizione economica del nucleo familiare, si terrà conto degli ascendenti in linea retta di primo grado del minore. Il genitore naturale del bambino, anche se non convivente con il nucleo familiare richiedente l'alloggio erp, di norma verrà considerato a tutti gli effetti componente della famiglia ai

Constatando con l'utilizzo del Regolamento una difficile identificazione delle situazioni di conflittualità, si propone l'eliminazione della condizione introdotta con la modifica del 2009

Si propone una riformulazione complessiva delle condizioni economiche prevedendo:

- 1) una riduzione del punteggio per condizione ISEE (max 15.000 anziché 30.000) da attribuire solamente alle famiglie più svantaggiate con ISEE non superiore ad € 15.000. Per i nuclei monogenitoriali, in assenza di separazione legale o documentazione che attesti l'estraneità in termini affettivi ed economici del genitore non facente parte del nucleo familiare richiedente l'alloggio, quest'ultimo verrà considerato facente parte della famiglia ai fini del conteggio ISEE;
- 2) l'introduzione di una condizione di priorità per le famiglie colpite dalla crisi

è sostenuto economicamente in tutto o in parte dal Settore Servizi Sociali.

fini del conteggio dell'indicatore ISEE. Il richiedente potrà richiedere la sua esclusione dalla valutazione reddituale e patrimoniale in presenza di separazione legale, o dimostrando compiutamente la sua estraneità in termini sia di rapporti affettivi che economici. Alla composizione del nucleo familiare come sopra definito si applica la scala di equivalenza con relative maggiorazioni della Tabella 2 di cui al D.Lgs. n.109/98 che, sulla base del numero delle caratteristiche dei componenti, permette la definizione di un parametro numerico del nucleo familiare da impiegarsi per il calcolo dell'ISEE. In questo caso è necessario fornire copia dell'attestazione ISEE di prestazione e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Non verrà attribuito il punteggio relativo alla condizione economica qualora la somma dei redditi desunti dalla dichiarazione ISE/ISEE non sia almeno pari ad un trattamento minimo INPS, fatti salvi i richiedenti possessori di redditi esenti ai fini IRPEF ed i richiedenti il cui nucleo familiare è sostenuto economicamente in tutto o in parte dal Settore Servizi Sociali.

Punti 30.000-15.000 - ISEE.

economica che abbiano perduto o ridotto il proprio reddito familiare;
Un aumento del punteggio per l'onerosità del canone di locazione che oscillerà da un punteggio minimo di 2800 punti ad un punteggio max di punti 10000.

3)

C-2 - Lavoratori colpiti dalla crisi

economica rientrano nella presente condizione i locatori che in data antecedente al 2009 erano titolari di un contratto a tempo indeterminato ed attualmente sono disoccupati o titolari di un contratto a tempo determinato di durata inferiore a mesi 11

Punti 12.000

C-3 - Onerosità del canone di locazione da riportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità:

- d) sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio;
- e) nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 10.000;
- f) oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b);

Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità. Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purché il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico

C-2 - Onerosità del canone di locazione da riportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità:

- a) sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio;
- b) nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 6000;
- c) oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b);

Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità. Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purché il richiedente sia in grado

di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente.

Punti [2.800+(inc.-14)/36*3200]

l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente.

Punti [2.800+(inc.-14)/36*3200]

D) - Anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Rimini con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità di residenza, a partire dal 3° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel Comune

Punteggio max attribuibile 7.300

Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 o A-2.1 e A-2.2 concorrano:

- alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2;
- alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2;
- alla condizione B-3.2;

il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Rimini ordinati secondo

Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 - A-1.3 - A-2.1 e A-2.2 concorrano:

- alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2;
- alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2;
- alla condizione B-3.2;

il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Rimini ordinati secondo l'anzianità di residenza;

Per favorire i cittadini residenti da lungo periodo sul territorio comunale si propone di introdurre una condizione di priorità legata all'anzianità di residenza. Alcune simulazioni effettuate dall'ufficio su un campione di domande presenti nella graduatoria in corso di approvazione relativa all'aggiornamento di marzo 2013 dimostra che nella maggior parte dei casi l'introduzione di questa condizione non altera sostanzialmente la posizione in graduatoria; rimangono invece fortemente penalizzati i richiedenti che sono appena arrivati nel nostro comune o coloro che nel nostro comune svolgono solamente attività lavorativa ma non risultano residenti.

l'anzianità di residenza;

- in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

La Giunta Comunale, annualmente, verifica l'impatto applicativo dei punteggi previsti dal presente Regolamento e, se necessario, propone al Consiglio di modificare gli stessi, sentite le OO.SS. e, facoltativamente, il Tavolo di Concertazione di cui all'art. 5 L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

Art. 7 - Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

5. Le condizioni B-1.1 - B-1.2 - B-1.3 "anzianità" non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasessantacinquenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.

Art. 8 - Procedimento di formazione, aggiornamento ed approvazione della graduatoria.

1. Il Comune rende noto con avviso pubblico che si procederà alla raccolta delle domande per la formazione della

- in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

La Giunta Comunale, annualmente, verifica l'impatto applicativo dei punteggi previsti dal presente Regolamento e, se necessario, propone al Consiglio di modificare gli stessi, sentite le OO.SS. e, facoltativamente, il Tavolo di Concertazione di cui all'art. 5 L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

Art. 7 - Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

5. Le condizioni B-1.1 - B-1.2 - B-1.3 "anzianità" non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasessantacinquenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.

Art. 8 - Procedimento di formazione, aggiornamento ed approvazione della graduatoria.

1. Il Comune rende noto con avviso pubblico che si procederà, a partire dal giorno di pubblicazione del pubblico avviso, alla raccolta delle domande per la formazione

M

graduatoria. L'avviso pubblico, contenente le disposizioni e procedure, nonché i termini di raccolta delle domande, verrà pubblicato per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune. Le domande presentate oltre il termine previsto nel pubblico avviso verranno prese in esame per il successivo aggiornamento della graduatoria. Se spedite per posta farà fede il timbro postale.

4. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici preposti per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione delle predette comunicazioni non saranno prese in considerazione dal Comune eventuali recapiti telefonici indicati dal richiedente nel modulo di domanda.

10. Ad ogni aggiornamento periodico tutte le

della graduatoria. L'avviso pubblico, contenente le disposizioni e procedure, nonché i termini di raccolta delle domande, verrà pubblicato per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune. Le domande presentate oltre il termine previsto nel pubblico avviso verranno prese in esame per il successivo aggiornamento della graduatoria. Se spedite per posta farà fede il timbro postale.

4. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici preposti per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio. Ai fini delle predette comunicazioni non saranno prese in considerazione dal Comune eventuali recapiti telefonici indicati dal richiedente nel modulo di domanda.

10. Ad ogni aggiornamento periodico tutte le

domande corredate di attestazione I.S.E./I.S.E.E. scadute saranno escluse dalla graduatoria.

domande corredate di attestazione I.S.E./I.S.E.E. scadute saranno escluse dalla graduatoria.

13. Le domande per le quali non è stata completata la verifica, atta ad accertare le reali condizioni del nucleo e la veridicità di quanto autocertificato o affermato in domanda, entro il termine di formazione della graduatoria provvisoria vengono collocate, con riserva, in graduatoria nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

Si propone la formalizzazione di una modalità operativa che già viene utilizzata dall'Ufficio per rispettare i termini di approvazione della graduatoria provvisoria previsti dal Regolamento.

14. Le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma 12. Di tale esclusione ne verrà data comunicazione all'interessato con raccomandata a/r.

14. Le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma 11 42. Di tale esclusione ne verrà data comunicazione all'interessato con raccomandata a/r.

15. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma 12 del presente articolo gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Per l'esame del ricorso il Dirigente

15. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma 12 del presente articolo gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Per l'esame del ricorso il Dirigente Responsabile del

M

Responsabile del provvedimento si avvale del parere, consultivo, di una Commissione Tecnica composta dal Dirigente Responsabile del provvedimento, da un rappresentante dell'Ufficio Casa, che assume anche le funzioni di segreteria, da un rappresentante dei Servizi Sociali, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Confederali, da un rappresentante degli inquilini, individuato dalle stesse. Per ogni componente effettivo deve essere designato un membro supplente suo sostituto. La costituzione della Commissione Tecnica è approvata con provvedimento dirigenziale. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Il parere della Commissione tecnica viene espresso entro 20 giorni dal termine di scadenza stabilito per la presentazione dei ricorsi.

16. Il Dirigente Responsabile del Provvedimento, acquisito il parere della Commissione Tecnica o dando atto nel provvedimento di assenza di ricorsi, con Determina Dirigenziale approva la graduatoria definitiva. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

prevedimento si avvale del parere, consultivo, di una Commissione Tecnica composta dal Dirigente Responsabile del provvedimento, da un rappresentante dell'Ufficio Casa, che assume anche le funzioni di segreteria, da un rappresentante dei Servizi Sociali, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Confederali, da un rappresentante degli inquilini, individuato dalle stesse. Per ogni componente effettivo deve essere designato un membro supplente suo sostituto. La costituzione della Commissione Tecnica è approvata con provvedimento dirigenziale. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Il parere della Commissione tecnica viene espresso entro 20 giorni dal termine di scadenza stabilito per la presentazione dei ricorsi.

16. Trascorsi il termine di cui sopra, il Dirigente Responsabile del Provvedimento, acquisito il parere della Commissione Tecnica e dando atto nel provvedimento di assenza di ricorsi, con Determina Dirigenziale approva la graduatoria definitiva. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

Si propone l'eliminazione delle commissioni che sono state introdotte con la modifica del Regolamento del 2009 al presente articolo e all'art. 15 comma 10 (mobilità). Elementi discrezionali che possono essere oggetto di valutazione da parte di una commissione sono completamente assenti e gli interessi sono già compiutamente delineati da norme giuridiche e dal Regolamento.

Art. 9 - Graduatorie speciali

1. In relazione alle assegnazioni di alloggi adeguati handicap è formata una graduatoria speciale alla quale accedono i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone la cui sottoelencata condizione deve essere correlata con una limitazione della capacità deambulatoria:

- a) Persone anziane ultrasessantacinquenni certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G., ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela anziani non autosufficienti;
- b) Persone con invalidità certificata superiore al 66% o con invalidità INAIL, riconosciuta ai sensi del T.U. ex D.P.R. 1124/65, superiore al 33%;
- c) Persone disabili permanenti e gravi in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di

Art. 9 - Graduatorie speciali

1. In relazione alle assegnazioni di alloggi adeguati handicap è formata una graduatoria speciale alla quale accedono i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone portatori di handicap a dotto mobilità che facciano uso per gli spostamenti di carrozzina, la cui sottoelencata condizione deve essere correlata con una limitazione della capacità deambulatoria:

- a) Persone anziane ultrasessantacinquenni certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G., ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela anziani non autosufficienti;
- b) Persone con invalidità certificata superiore al 66% o con invalidità INAIL, riconosciuta ai sensi del T.U. ex D.P.R. 1124/65 superiore al 33%;
- c) Persone disabili permanenti e gravi in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) Persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva;

Si propone una semplificazione del presente articolo in quanto una descrizione delle varie tipologie di handicap appaiono superflue; risulta invece opportuno precisare che il canale prioritario all'interno della graduatoria generale, per una eventuale assegnazione di alloggi privi di barriere, è riservato esclusivamente a coloro che facciano uso di carrozzina per gli spostamenti.

M

integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) Condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia riconosciute dalla competente Comm.ne A.U.S.L., difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) Condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia riconosciute dalla competente Comm.ne A.U.S.L., difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Capo II - Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 10 - Procedimento di verifica al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione. In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive i punteggi

Capo II - Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 10 - Procedimento di verifica al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio, ai quali verrà comunicato l'avvio del procedimento ai sensi art. 7 Legge 24/1/90. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono permanere al momento

Le proposte di modifica introdotte all'art. 10 hanno lo scopo di razionalizzare il procedimento di verifica dei requisiti prima dell'assegnazione, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte.

del richiedente possono essere variati in presenza del venir meno di alcune delle condizioni e/o di contemporanea acquisizione di alcuna delle condizioni di punteggio.

dell'assegnazione.
In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive i punteggi del richiedente possono essere variati in presenza del venir meno di alcune delle condizioni e/o di contemporanea acquisizione di alcuna delle condizioni di punteggio.

Qualora alla domanda sia allegata una attestazione SE/ISEE giunta a scadenza il Comune, avvalendosi dei servizi on-line messi a disposizione dall'INPS, acquisirà direttamente la predetta attestazione, e qualora non sia disponibile, invierà il richiedente a sottoscriverla c/o gli enti allo scopo deputati. Sarà altresì acquisita d'ufficio o richiesta direttamente agli interessati tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di accesso all'e.p. e delle condizioni oggettive e soggettive che hanno determinato la condizione di priorità in graduatoria.

2. In sede di assegnazione i valori ISE ed ISEE dovranno essere aggiornati con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF o, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali.

~~2. In sede di assegnazione i valori ISE ed ISEE dovranno essere aggiornati con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF o, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali.~~

4. In sede di verifica dei requisiti e delle

~~3.~~ In sede di verifica dei requisiti e delle

condizioni oggettive e soggettive finalizzate all'assegnazione di un alloggio il Comune può:

- a) attribuire d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Rimini;
- b) attribuire la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili;
- c) chiedere la rettifica di meri errori contenuti nelle dichiarazioni e/o nel modulo di domanda;
- d) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:

- 1) la completezza dei dati dichiarati;
- 2) la veridicità dei dati dichiarati.

condizioni oggettive e soggettive finalizzate all'assegnazione di un alloggio il Comune può:

- a) attribuire d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Rimini;
- b) attribuire la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili;
- e) ~~chiedere la rettifica di meri errori contenuti nelle dichiarazioni e/o nel modulo di domanda;~~
- c) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:

1. la completezza dei dati dichiarati;
2. la veridicità dei dati dichiarati.

7. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti e/o la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il loro mutamento, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni.

~~6.~~ Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti e/o la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il loro mutamento, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni. In caso di fallita consegna i ~~dieci~~ giorni decorrono dalla data di

deposito della comunicazione c/o l'Ufficio Postale.

8. Il Dirigente Responsabile del Provvedimento, esaminate le istanze pervenute, comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla eventuale e conseguente variazione della graduatoria.

7. Il Dirigente Responsabile del Provvedimento, esaminate le istanze pervenute, comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla eventuale e conseguente variazione della graduatoria.

7. Per le finalità dei commi precedenti, rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere al Comune di svolgere le formalità e la procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e topò ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

8. Il mancato possesso dei requisiti per l'accesso all'ero e le variazioni riscontrate in sede di verifica dei requisiti saranno recepite con provvedimento dirigenziale di rettifica della graduatoria.

9. Gli alloggi liberi e disponibili per l'assegnazione sono assegnati con provvedimento dirigenziale ai concorrenti posizionati ultimamente nella graduatoria come sopra determinatasi, nel rispetto dei criteri inerenti lo standard abitativo degli

M

alloggi di cui agli articoli successivi:

10. Coloro che sono stati sfrattati da alloggio ERP a causa di morosità sono esclusi dalla procedura di assegnazione a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi

11. Sono esclusi inoltre dalla procedura di assegnazione di un alloggio di E.R.P. coloro che all'interno di alloggi concessi in locazione dal Comune o acquisiti in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite e/o delegate a questo scopo dal Comune stesso, siano incorsi nei comportamenti elencati all'art. 30 - comma 1 lettera a) - b) - c) della L.R. n. 24/01 o si siano resi inadempienti del rispetto del Regolamento d'uso e/o condominiale degli alloggi compreso il mancato pagamento del canone e/o oneri accessori predefiniti dal Comune, a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.

Art. 11 - Definizione di alloggio disponibile

5. Gli alloggi destinati alla mobilità, qualora non siano accettati dai nuclei familiari collocati nell'apposita graduatoria cambi, sono

Art. 11 - Definizione di alloggio disponibile

5. Gli alloggi destinati alla mobilità, qualora non siano accettati dai nuclei familiari collocati nell'apposita graduatoria cambi, sono

Art. 22 - comma 9 del vigente Regolamento

Art. 22 - comma 10 del vigente regolamento. Si propone la cassazione dell'ultimo comma che preclude l'accesso all'erp a coloro che hanno maturato debiti con l'Anm.ne comunale per precedenti locazioni, in considerazione del fatto che il recupero del debito verrà comunque perseguito ai sensi di legge.

M

sono ridestinati per le nuove assegnazioni, fatto salvo il recupero della misura percentuale di alloggi da destinarsi alla mobilità di cui al precedente comma 1.

Art. 12 - Standard abitativo degli alloggi

2. La dimensione dell'alloggio, espressa in mq., è determinata dalla sua superficie utile abitabile, esclusi balconi, terrazzi e accessori esterni all'alloggio (es. garage, cantina ecc)

3. Le categorie di standard abitativo sono così individuate:

a) Gli alloggi con superficie utile abitabile compresa tra 28,00 mq (minima) e 50,00 mq. sono assegnati a nuclei familiari composti da 1 o 2 persone. Per i nuclei familiari composti da 2 persone l'alloggio deve essere dotato di un vano destinato a camera da letto di superficie uguale o superiore a mq. 14;

b) gli alloggi con superficie utile abitabile compresa tra 50,01 mq. e 65,00 mq. sono assegnati a nuclei familiari composti da 3 persone a condizione che siano dotati di due vani utili destinati a camera da letto idonei per complessive 3 persone. Qualora i vani destinati a camera da letto siano idonei per 4 persone l'alloggio sarà

ridestinati per le nuove assegnazioni, fatte salvo il recupero della misura percentuale di alloggi da destinarsi alla mobilità di cui al precedente comma 1.

Art. 12 - Standard abitativo degli alloggi

2. La dimensione dell'alloggio, espressa in mq., è determinata dalla sua superficie utile abitabile, esclusi balconi, terrazzi e accessori esterni all'alloggio (es. garage, cantina ecc)

3. Le categorie di standard abitativo sono così individuate:

a) Gli alloggi con superficie utile abitabile compresa tra minima di 28,00 mq e fino a 50,00 mq. sono assegnati ai nuclei familiari composti da 1 o 2 persone. Per i nuclei familiari composti da 2 persone l'alloggio deve essere dotato di un vano destinato a camera da letto di superficie uguale o superiore a mq. 14;

b) gli alloggi con superficie utile abitabile compresa tra 50,01 mq. e 78,00 65,00 mq. sono assegnati a nuclei familiari composti da 3/4 persone. a condizione che siano dotati di due vani utili destinati a camera da letto idonei per complessive 3 persone. Qualora i vani destinati a camera da letto siano idonei per 4 persone l'alloggio sarà destinato

Si propone una diversa definizione dello standard abitativo in quanto le vigenti disposizioni in merito, introdotte con la modifica del 2009, che prevedono un contemporaneo riferimento alla metratura e ai vani destinati a camera da letto, per la definizione dell'idoneità dell'immobile, risultano di difficile gestione.

destinato ai nuclei familiari composti da 4 persone;

c) gli alloggi con superficie utile abitabile compresa tra 65,01 mq e 78,00 mq. sono assegnati a nuclei familiari composti da 4 persone a condizione che siano dotati di due vani utili destinati a camera da letto idonei per complessive 4 persone ;

d) gli alloggi con superficie utile abitabile oltre 78,00 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre. L'alloggio verrà destinato a nuclei familiari composti da 6 persone qualora sia dotato di vani utili destinati a camera da letto idonei complessivamente per 6 persone.

4. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre è necessario che l'alloggio rispetti i disposti di cui all'art. 2 - 1° comma del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione).

ai nuclei familiari composti da 4 persone;

c) gli alloggi con superficie utile abitabile compresa tra 65,01 mq e 78,00 mq. sono assegnati a nuclei familiari composti da 4 persone a condizione che siano dotati di due vani utili destinati a camera da letto idonei per complessive 4 persone ;

c) gli alloggi con superficie utile abitabile oltre 78,01 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre a condizione che l'alloggio rispetti disposti di cui all'art. 2 - 1° comma del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975. L'alloggio verrà destinato a nuclei familiari composti da 6 persone qualora sia dotato di vani utili destinati a camera da letto idonei complessivamente per 6 persone.

4. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre è necessario che l'alloggio rispetti i disposti di cui all'art. 2 - 1° comma del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione).

Art. 13 - Scelta dell'alloggio

5. Qualora siano disponibili più alloggi idonei, sulla base di quanto disposto al precedente art. 12, al nucleo familiare individuato per l'assegnazione, è data possibilità di scelta fra tutti gli alloggi disponibili, sulla base dei dati descrittivi degli alloggi in possesso all'ufficio.

Titolo III - Gestione degli alloggi di E.R.P.

Art. 15 - Mobilità fra gli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale

7. La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formata sulla base dei punteggi attribuiti e dovuti alla presenza delle situazioni di seguito indicate:

7.1 - sottoutilizzo per numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario inferiore allo standard abitativo presente nel presente Regolamento - per ogni persona in meno rispetto allo standard

Punti 3000

9. Le domande di mobilità dei nuclei familiari possono essere inoltrate in ogni momento

Art. 13 - Scelta dell'alloggio

5. Qualora siano disponibili più alloggi idonei, sulla base di quanto disposto al precedente art. 12, al nucleo familiare individuato per l'assegnazione, è data possibilità di scelta fra tutti gli alloggi disponibili, sulla base dei dati descrittivi degli alloggi in possesso all'ufficio, previa visione degli alloggi a cura dell'ente gestore.

Titolo III - Gestione degli alloggi di E.R.P.

Art. 15 - Mobilità fra gli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale

7. La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formata sulla base dei punteggi attribuiti e dovuti alla presenza delle situazioni di seguito indicate:

7.1 - sottoutilizzo per numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario inferiore allo standard abitativo presente nel presente Regolamento - per ogni persona in meno rispetto allo standard

Punti 8.000 3.000

9. Le domande di mobilità dei nuclei familiari possono essere inoltrate in ogni momento dell'anno al Comune di Rimini, all'ente

Si propone in fase di scelta dell'alloggio, di contemplare un sopralluogo nell'alloggio proposto, preventivo all'assegnazione.

Al fine di favorire il recupero di alloggi sottoutilizzati si propone di aumentare il punteggio per sottoutilizzo nell'ambito della graduatoria per la mobilità.

Si propone una gestione diretta della graduatoria per la mobilità formulata su richiesta degli assegnatari.

M

dell'anno all'ente gestore che curerà la fase istruttoria delle istanze. La formazione e l'aggiornamento della graduatoria hanno periodicità annuale. Per l'aggiornamento della graduatoria, le nuove domande o le integrazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'attivazione del cambio alloggio, entreranno di diritto nella graduatoria successiva unitamente alle nuove domande e alle richieste di aggiornamento. Le domande presentate oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, verranno prese in esame per il successivo aggiornamento della graduatoria.

10. Per le funzioni inerenti la verifica dei requisiti e delle condizioni per la mobilità negli alloggi ERP, viene costituita apposita Commissione Tecnica nominata dal Comune e costituita da un rappresentante dell'Ufficio Casa del Comune, da un rappresentante dell'ente gestore, da un rappresentante del Servizio Sociale Comunale e da un rappresentante dei Servizi Sociali A.U.S.L., da 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse. Per ogni componente effettivo deve essere designato un membro supplente suo sostituto. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la

gestore che curerà la fase istruttoria delle istanze. La formazione e l'aggiornamento della graduatoria hanno periodicità annuale. Per l'aggiornamento della graduatoria, le nuove domande o le integrazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'attivazione del cambio alloggio, entreranno di diritto nella graduatoria successiva unitamente alle nuove domande e alle richieste di aggiornamento. Le domande presentate oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, verranno prese in esame per il successivo aggiornamento della graduatoria.

10. Per le funzioni inerenti la verifica dei requisiti e delle condizioni per la mobilità negli alloggi ERP, viene costituita apposita Commissione Tecnica nominata dal Comune e costituita da un rappresentante dell'Ufficio Casa del Comune, da un rappresentante dell'ente gestore, da un rappresentante del Servizio Sociale Comunale e da un rappresentante dei Servizi Sociali A.U.S.L., da 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse. Per ogni componente effettivo deve essere designato un membro supplente suo sostituto. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Le sedute della

Commissione. Le sedute della Commissione vengono svolte presso la sede dell'ente gestore che, oltre al compito di curare l'istruttoria delle domande, svolge le funzioni di segreteria della Commissione Tecnica con il compito di convocare e verbalizzare le sedute della Commissione nei termini di cui al successivo comma 11.

11. La Commissione, entro e non oltre 20 gg. dal termine di ricezione delle domande, provvederà ad esaminare le stesse e a redigere la graduatoria provvisoria, in ottemperanza ai criteri di cui al presente Regolamento (per la formulazione del termine è di 50 gg.). La graduatoria così formulata verrà trasmessa al Comune, a cura dell'ente gestore, entro e non oltre il 25° giorno dal termine di ricezione delle domande. Entro i successivi 5 giorni la graduatoria provvisoria viene approvata dal Comune con provvedimento Dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

12. Entro il termine di pubblicazione, gli interessati potranno presentare ricorso al Comune. Nei successivi 15 giorni il Comune, acquisito il parere della

Commissione vengono svolte presso la sede dell'ente gestore che, oltre al compito di curare l'istruttoria delle domande, svolge le funzioni di segreteria della Commissione Tecnica con il compito di convocare e verbalizzare le sedute della Commissione nei termini di cui al successivo comma 11.

10. La Commissione il Comune di Rimini, entro e non oltre 30 gg. dal termine di ricezione delle domande, provvederà ad esaminare le stesse e a redigere la graduatoria provvisoria, in ottemperanza ai criteri di cui al presente Regolamento. (per la formulazione del termine è di 50 gg.). La graduatoria così formulata verrà trasmessa al Comune, a cura dell'ente gestore, entro e non oltre il 25° giorno dal termine di ricezione delle domande. Entro i successivi 5 giorni la graduatoria provvisoria viene approvata dal Comune con provvedimento Dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

11. Entro il termine di pubblicazione, gli interessati potranno presentare ricorso al Comune. Nei successivi 15 giorni il Comune, acquisito il parere della Commissione Tecnica

14

Commissione Tecnica di cui al precedente comma 10 ovvero dando atto nel provvedimento di assenza di ricorsi, con provvedimento dirigenziale, approva la graduatoria definitiva. La graduatoria è pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni ed è esecutiva dal primo giorno della sua pubblicazione.

13. La mobilità è attivata seguendo l'ordine di graduatoria ed esclusivamente in relazione alle condizioni ed alle indicazioni specificate dal richiedente nella domanda, ai sensi del precedente comma 6. Non sono proposti per la mobilità al richiedente alloggi diversi per ubicazione e conformazione da quelli richiesti nella domanda, in ragione delle condizioni evidenziate nella domanda medesima. In particolare le indicazioni di localizzazione dell'alloggio, eventualmente fatte dai richiedenti, sono ritenute vincolanti.

18. La mobilità si attiva d'ufficio per:

- a) eliminare condizioni di sottoutilizzo degli alloggi in relazione allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento;

~~di cui al precedente comma 10 esaminati i ricorsi, ovvero dando atto nel provvedimento di assenza di ricorsi, con provvedimento dirigenziale, approva la graduatoria definitiva. La graduatoria è pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni ed è esecutiva dal primo giorno della sua pubblicazione.~~

12. La mobilità è attivata seguendo l'ordine di graduatoria ed esclusivamente in relazione alle condizioni ed alle indicazioni specificate dal richiedente nella domanda, ai sensi del precedente comma 6. Non sono proposti per la mobilità al richiedente alloggi diversi per ubicazione e conformazione da quelli richiesti nella domanda, in ragione delle condizioni evidenziate nella domanda medesima. In particolare le indicazioni di localizzazione dell'alloggio, eventualmente fatte dai richiedenti, sono ritenute vincolanti. **I soggetti portatori di handicap assegnatari di alloggio non idoneo per presenza di barriere, accedono prioritariamente agli alloggi privi di barriere architettoniche o siti al piano terra o in palazzine dotate di ascensore adattabili alle esigenze di portatori di handicap.**

17. La mobilità si attiva d'ufficio per:
a) eliminare condizioni di sottoutilizzo degli alloggi in relazione allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento;

Nell'ambito della graduatoria di mobilità si propone di prevedere una riserva degli alloggi privi di barriere architettoniche o adattabili, a favore degli invalidi che occupano alloggi con barriere

<p>b) esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato;</p> <p>c) esigenze di ristrutturazione dell'edificio di cui l'alloggio fa parte;</p> <p>d) alloggio compreso in piano vendita nel caso in cui l'assegnatario non risulti in possesso dei requisiti di legge o non intenda procedere all'acquisto;</p> <p>e) risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie o situazioni di conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, segnalato dai servizi sociali, socio-sanitari o dall'autorità giudiziaria competente per territorio o da parte dell'ente gestore. Il Comune sottoporrà le predette segnalazioni, all'esame della Commissione Tecnica di cui al precedente comma 10.</p> <p>f) ottenere la disponibilità di un alloggio adeguato handicap, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso di certificazione handicap.</p>	<p>b) esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato;</p> <p>c) esigenze di ristrutturazione dell'edificio di cui l'alloggio fa parte;</p> <p>d) alloggio compreso in piano vendita nel caso in cui l'assegnatario non risulti in possesso dei requisiti di legge o non intenda procedere all'acquisto;</p> <p>e) risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie o situazioni di conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, segnalato dai servizi sociali, socio-sanitari o dall'autorità giudiziaria competente per territorio o da parte dell'ente gestore. Il Comune sottoporrà le predette segnalazioni, all'esame della Commissione Tecnica di cui al precedente comma 10.</p> <p>f) ottenere la disponibilità di un alloggio adeguato handicap, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso di certificazione handicap.</p>	
<p>19. In caso di mobilità d'ufficio per sottoutilizzo è assicurato il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio qualora all'interno dello stesso sia disponibile un alloggio adeguato, secondo lo standard abitativo del presente Regolamento. In assenza della disponibilità di alloggi all'interno dello stesso edificio,</p>	<p>18. In caso di mobilità d'ufficio per sottoutilizzo è assicurato il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio qualora all'interno dello stesso sia disponibile un alloggio adeguato, secondo lo standard abitativo del presente Regolamento. In assenza della disponibilità di alloggi all'interno dello stesso edificio, sarà proposto un alloggio sito in edifici di E.R.P.</p>	

sarà proposto un alloggio sito in edifici di E.R.P. limitrofi a quello occupato, con possibilità di scelta per l'assegnatario, fra quelli disponibili al momento della proposta di mobilità. Tenuto conto dell'ubicazione degli alloggi di E.R.P., dei servizi presenti sul territorio del Comune di Rimini e della rete di collegamenti pubblici esistente, per limitrofi, sono da intendersi tutti gli alloggi di E.R.P. ovunque situati con eccezione dell'insediamento E.R.P. sito in località Dogana.

20. Il Comune, di concerto con l'ente gestore, con cadenza annuale e comunicazione ai soggetti interessati, provvederà a redigere ed approvare apposita graduatoria, da utilizzarsi per l'attivazione dei cambi di cui al precedente comma 18 lettera a), contenente l'elenco degli assegnatari di alloggi erp per i quali si registra una situazione di sottoutilizzo. Tale graduatoria sarà formulata sulla base del maggior sottoutilizzo, prendendo a riferimento la composizione del nucleo familiare assegnatario, senza considerare eventuali ospiti temporanei, anche se regolarmente autorizzati, e quanto previsto dal precedente art. 12. A parità di condizione la graduatoria sarà ordinata in ordine crescente di età dell'assegnatario. L'assegnatario individuato per l'attivazione del cambio alloggio sarà

limitrofi a quello occupato, con possibilità di scelta per l'assegnatario, fra quelli disponibili al momento della proposta di mobilità.

Sono da intendersi limitrofi gli alloggi situati entro un raggio di metri 500 da quello attualmente occupato.

Tenuto conto dell'ubicazione degli alloggi di E.R.P. dei servizi presenti sul territorio del Comune di Rimini e della rete di collegamenti pubblici esistente, per limitrofi, sono da intendersi tutti gli alloggi di E.R.P. ovunque situati con eccezione dell'insediamento E.R.P. sito in località Dogana.

19. Il Comune, di concerto con l'ente gestore, con cadenza annuale e comunicazione ai soggetti interessati, provvederà a redigere ed approvare apposita graduatoria, da utilizzarsi per l'attivazione dei cambi di cui al precedente comma 18 lettera a), contenente l'elenco degli assegnatari di alloggi erp per i quali si registra una situazione di sottoutilizzo. Tale graduatoria sarà formulata sulla base del maggior sottoutilizzo, prendendo a riferimento la composizione del nucleo familiare assegnatario, senza considerare eventuali ospiti temporanei, anche se regolarmente autorizzati, e quanto previsto dal precedente art. 12. A parità di condizione la graduatoria sarà ordinata in ordine crescente di età anagrafica dell'assegnatario. L'assegnatario individuato per l'attivazione del cambio alloggio sarà convocato c/o gli uffici comunali per la scelta del nuovo alloggio erp.

Nell'ambito della graduatoria per il "sottoutilizzo" formulata d'Ufficio si propone di modificare la definizione di "alloggio limitrofo" per garantire la permanenza nel quartiere ai nuclei assegnatari che nella maggior parte dei casi risultano composti da anziani soli.

M

convocato c/o gli uffici comunali per la scelta del nuovo alloggio erp. L'assegnatario potrà scegliere fra gli alloggi disponibili al momento della proposta di mobilità. In caso di mancata presentazione di mancata presentazione dell'assegnatario alla data stabilita dal Comune, senza che lo stesso abbia fatto pervenire giustificate motivazioni, oppure in mancanza di accettazione di alcuno degli alloggi proposti, con provvedimento dirigenziale sarà rideterminato il canone di locazione da applicare all'alloggio sottoutilizzato, con applicazione dei parametri contemplati dalla delibera G.C. n. 87 del 24/04/2012 per l'area di decadenza.

il Comune individuerà d'ufficio l'alloggio da assegnare al nucleo familiare interessato dal processo di mobilità. Con provvedimento dirigenziale verrà disposta la mobilità d'ufficio. Con lo stesso provvedimento si provvederà alla contestuale revoca della precedente assegnazione. In caso di rifiuto al trasferimento si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

25. In deroga a quanto previsto al precedente comma 24 25 del presente articolo:

- a) qualora la mobilità sia attivata d'ufficio sia per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio o per gli alloggi compresi nei piani vendita, sono spese di trasloco e allaccio utenze, indipendentemente dalla condizione economica del nucleo;
- b) in caso di mobilità d'ufficio per

L'assegnatario potrà scegliere fra gli alloggi disponibili al momento della proposta di mobilità. In caso di mancata presentazione dell'assegnatario alla data stabilita dal Comune, senza che lo stesso abbia fatto pervenire giustificate motivazioni, oppure in mancanza di accettazione di alcuno degli alloggi proposti, con provvedimento dirigenziale sarà rideterminato il canone di locazione da applicare all'alloggio sottoutilizzato, con applicazione dei parametri contemplati dalla delibera G.C. n. 87 del 24/04/2012 per l'area di decadenza.

il Comune individuerà d'ufficio l'alloggio da assegnare al nucleo familiare interessato dal processo di mobilità. Con provvedimento dirigenziale verrà disposta la mobilità d'ufficio. Con lo stesso provvedimento si provvederà alla contestuale revoca della precedente assegnazione. In caso di rifiuto al trasferimento si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

25. In deroga a quanto previsto al precedente comma 24 25 del presente articolo:

- a) qualora la mobilità sia attivata d'ufficio sia per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio o dell'edificio o per gli alloggi compresi nei piani vendita, sono assicurate le spese di trasloco e allaccio utenze, indipendentemente dalla condizione economica del nucleo;
- b) in caso di mobilità d'ufficio per

In caso di rifiuto al cambio alloggio, si propone di mantenere il diritto all'assegnazione, con applicazione del canone maggiorato previsto per l'area della decadenza

sottoutilizzo dell'alloggio, attivata nei confronti di un nucleo familiare che risulta collocato, ai sensi delle delibere di G.R. 395 del 30/07/2002 e n. 485 del 28/05/2003, nella fascia di protezione, le spese di trasloco sono poste nella misura del 50% a carico del Comune.

Art. 19 - Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.

1. La decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. è disposta dal Comune nei confronti del nucleo familiare assegnatario nei casi e per le situazioni previste all'art. 30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base di quanto sopra sono previste le seguenti cause di decadenza nei confronti dell'assegnatario qualora, nel corso del rapporto di locazione:

b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia posto in essere gravi contravvenzioni al vigente Regolamento d'uso degli alloggi ivi previste quali causa di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.;

sottoutilizzo dell'alloggio, attivata nei confronti di un nucleo familiare che risulta collocato, ai sensi delle delibere di G.R. 395 del 30/07/2002 e n. 485 del 28/05/2003, nella fascia di protezione, le spese di trasloco sono poste nella misura del 50% a carico del Comune.

Art. 19 - Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.

1. La decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. è disposta dal Comune nei confronti del nucleo familiare assegnatario nei casi e per le situazioni previste all'art. 30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base di quanto sopra sono previste le seguenti cause di decadenza nei confronti dell'assegnatario qualora, nel corso del rapporto di locazione:

b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali o si sia reso responsabile di azioni violente nei confronti di persone appartenenti a nuclei familiari residenti nello stesso immobile. Si ritiene configurabile il presupposto allorchè sia accertato il reato da parte dei competenti organi giudiziari; ovvero abbia posto in essere gravi contravvenzioni al vigente Regolamento d'uso degli alloggi ivi previste

Si propone di introdurre fra le cause di decadenza, contemplate dalla normativa regionale, i reati accertati dagli organi giudiziari per azioni violente esercitate contro persone abitanti nello stesso immobile.

<p>6. Nelle more intercorrenti tra l'accertamento dei fatti e/o delle cause di decadenza e l'emanazione del provvedimento di decadenza è dovuto dall'assegnatario il pagamento del canone di locazione oggettivo stabilito per l'area della permanenza, relativo alla sottofascia di I.S.E.E. più alta con valore in Euro al mq al massimo stabilito dalla normativa vigente.</p>	<p>6. Nelle more intercorrenti tra l'accertamento dei fatti e/o delle cause di decadenza e l'emanazione del provvedimento di decadenza è dovuto dall'assegnatario il pagamento del canone di locazione oggettivo stabilito per l'area della permanenza, relativo alla sottofascia di I.S.E.E. più alta con valore in Euro al mq al massimo stabilito dalla normativa vigente.</p>	<p>Si propone l'eliminazione di questa disposizione che contempla l'applicazione di un canone diverso da quello calcolato sulla base del reddito familiare, nel periodo che intercorre fra l'accertamento del fatto e l'emanazione del provvedimento di decadenza, in considerazione del fatto che il procedimento comunque si conclude in tempi brevi e l'archiviazione del provvedimento per accertata non sussistenza delle motivazioni di decadenza comporterebbe il rimborso delle maggiori somme pagate dalla famiglia.</p>
<p>Art. 22 - Occupazione illegale di alloggi e altre cause di esclusione da procedure di assegnazione</p> <p>9. Coloro che sono stati sfrattati da alloggio ERP a causa di morosità sono esclusi dalla procedura di assegnazione a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.</p> <p>10. Sono esclusi inoltre dalla procedura di assegnazione di un alloggio di E.R.P. coloro che all'interno di alloggi concessi in locazione dal Comune o acquisiti in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite e/o delegate a questo scopo dal Comune stesso, siano incorsi nei comportamenti elencati all'art. 30 - comma 1 lettera a) - b) - c) e d) della L.R. n. 24/01</p>	<p>Art. 22 - Occupazione illegale di alloggi e altre cause di esclusione da procedure di assegnazione</p> <p>9. Coloro che sono stati sfrattati da alloggio ERP a causa di morosità sono esclusi dalla procedura di assegnazione a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.</p> <p>10. Sono esclusi inoltre dalla procedura di assegnazione di un alloggio di E.R.P. coloro che all'interno di alloggi concessi in locazione dal Comune o acquisiti in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite e/o delegate a questo scopo dal Comune stesso, siano incorsi nei comportamenti elencati all'art. 30 - comma 1 lettera a) - b) - c) e d)</p>	<p>Inseriti all'art. 10 - commi 13 e 14</p>
<p>quali causa di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.;</p>	<p>quali causa di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.;</p>	<p></p>

M

o si siano resi inadempienti del rispetto d'uso e/o condominiale degli alloggi, compreso il mancato pagamento del canone e/o oneri predeterminati dal Comune, a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.

Disciplina connessa al subentro, ampliamento, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza

Art. 26 - Coabitazione finalizzata all'assistenza

1. La coabitazione nell'alloggio di E.R.P. di familiari o terze persone, cittadini italiani o stranieri, i quali svolgono attività assistenziale e/o di tutoraggio di uno o più componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, ai fini del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né da diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio. L'assegnatario deve produrre all'ente gestore il regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presta

della L.R. n. 24/01 o si siano resi inadempienti del rispetto e/o Regolamento d'uso e/o condominiale degli alloggi, compreso il mancato pagamento del canone e/o oneri accessori predeterminati dal Comune, a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.

Disciplina connessa al subentro, ampliamento, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza

Art. 26 - Coabitazione finalizzata all'assistenza

1. La coabitazione nell'alloggio di E.R.P. di familiari o terze persone, cittadini italiani o stranieri, i quali svolgono attività assistenziale e/o di tutoraggio di uno o più componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non vale ai fini del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né da diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio. L'assegnatario deve produrre all'ente gestore il regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presta assistenza domiciliare. **Tale documentazione non è richiesta qualora l'attività assistenziale sia svolta**

Oltre all'attività assistenziale fornita con regolare contratto di lavoro si propone di includere fra i

assistenza domiciliare.

Titolo IV - Norme finali e transitorie

Art. 28 - Norme transitorie

1. Entro 90 giorni dal termine stabilito per la presentazione e/o l'aggiornamento delle domande per il secondo semestre 2009 (30 settembre 2009) verrà predisposta ed approvata la prima graduatoria (provvisoria) per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. formulata sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Fino alla data di approvazione della graduatoria provvisoria di cui al precedente comma del presente articolo, continua ad avere efficacia, per l'assegnazione degli alloggi erp, la graduatoria determinata con il secondo aggiornamento semestrale dell'anno 2008 e sue modifiche.

gratuitamente e che l'impegno risulti dal piano di vita e di cura dell'anziano o del disabile non autosufficiente redatto dal servizio sociale professionale che svolgerà azione di monitoraggio sull'effettivo svolgimento della stessa. Al venir meno dell'attività assistenziale rilevata dal servizio sociale professionale decade anche il beneficio e verrà applicata l'indennità di cui al successivo art. 27.

Titolo IV - Norme finali e transitorie

Art. 28 - Norme transitorie

1. Entro 90 giorni dal termine stabilito per la presentazione e/o l'aggiornamento delle domande per il secondo semestre 2009 ~~2013~~ (30 settembre ~~2009~~ 2013) verrà predisposta ed approvata la prima graduatoria (provvisoria) per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. formulata sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva provvisoria di cui al precedente comma del presente articolo, continua ad avere efficacia, per l'assegnazione degli alloggi erp, la graduatoria determinata con il **primo** ~~secondo~~ aggiornamento semestrale dell'anno 2013 2008 e sue modifiche.

soggetti esonerato dal pagamento dell'indennità di ospitalità, coloro che forniscono attività assistenziale a favore di anziani o invalidi gratuitamente. Tale attività dovrà essere prevista in progetti socio-assistenziali e sarà monitorata dai competenti servizi.

M

<p>3. Concorrono alla formulazione della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le domande collocate nella graduatoria di cui al secondo comma del presente articolo, rivalutate sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento, dandone comunicazione agli interessati; • tutte le domande presentate nel periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009. 	<p>3. Concorrono alla formulazione della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le domande collocate nella graduatoria di cui al secondo comma del presente articolo, rivalutate sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento, dandone comunicazione agli interessati; • tutte le domande presentate nel periodo <u>1 aprile 2013 - 30 settembre 2013</u>, 2008 - 30 settembre 2009;
<p>4. Le graduatorie di mobilità fra assegnatari di alloggi di E.R.P. formate sulla base della precedente normativa continuano ad avere efficacia fino ad approvazione ed esecutività delle graduatorie formate sulla base del presente Regolamento.</p>	<p>4. Le graduatorie di mobilità fra assegnatari di alloggi di E.R.P. formate sulla base della precedente normativa continuano ad avere efficacia fino ad approvazione ed esecutività delle graduatorie formate sulla base del presente Regolamento.</p>
<p>5. Gli assegnatari che hanno presentato domanda di mobilità sulla base di precedente normativa saranno invitati a rinnovare la propria domanda sulla base delle norme del presente Regolamento.</p> <p>Art. 29 - Norma finale. Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente Regolamento consegue</p>	<p>5. Le domande di mobilità presentate sulla base di precedente normativa saranno rivalutate sulla base delle norme del presente Regolamento. Gli assegnatari che hanno presentato domanda di mobilità sulla base di precedente normativa saranno invitati a rinnovare la propria domanda sulla base delle norme del presente Regolamento.</p> <p>Art. 29 - Norma finale. Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente Regolamento consegue efficacia</p>

efficacia ad avvenuta pubblicazione dello stesso per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'ente.

ad avvenuta pubblicazione dello stesso per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'ente e per l'aggiornamento della graduatoria d'accesso troverà applicazione a partire dal 2° aggiornamento semestrale anno 2013.



100

COMUNE DI RIMINI
 SCHEDA VOTAZIONI RIUNIONE N. 14 DELLA
 PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
 DEL 17/07/2013

Punto 1 dell'O.d.G.:

1. PROPOSTA DELIBERATIVA N. 2933596 DEL 06/06/2013 "REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - C.C. N. 109 DEL 30.07.2009 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ILLUSTRAZIONE. PARERE.

Componenti Commissione	Favorevole	Contrario	Astenuto	Note
1 (Pres.) Marcello Nicola		X		
2 (Vice Pres.) Cingolani Liliana		X		
3 Agosta Marco <i>Allegri</i>	X			
4 Astolfi Alberto				
5 Casadei Marco				
6 Gallo Vincenzo	X			
7 Galvani Savio			X	
8 Giudici Eraldo				
9 Murano Brunori Stefano				
10 Pazzaglia Fabio				
11 Piccari Enrico	X			
12 Pironi Giovanni	X			
13 Tamburini Gianluca		X		
14 Zerbini Samuele				
15 Zoffoli Giovanna <i>Alenti</i>	X			

5 3 1

ESITO: FAVOREVOLI N. _____ CONTRARI N. _____ ASTENUTI N. _____

LA PROPOSTA DELIBERATIVA E' _____





Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
www.comune.rimini.it
e-mail: consiglio@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 1

Presentata dal Sindaco Andrea Gnassi

proposta deliberativa n. 2933596 del 06/06/2013

iscritta al punto n. 4 all' O.d.G. della seduta del 25/07/2013 avente ad oggetto :

"Regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica C.C. n. 109 del 30/07/2009 - modifiche ed integrazioni"

Emendamento **Soppressivo** **al testo della delibera**
Aggiuntivo **all'allegato n. A**
Sostitutivo

Testo emendamento:

Art. 4 - Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.

Comma 1. Lett. a) punto 3: essere cittadino straniero, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo. I cittadini stranieri titolari di pensione erogata dallo Stato Italiano, hanno il requisito per l'accesso all'erp.

Il Sindaco

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).


Art. 20 comma 3 "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

Art. 21 comma 6 "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

acquisito con prot. n. 140609 in data 25/07/2013. L'operatore

RIMINI





Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704570 - fax 0541 704574
www.comune.rimini.it
e-mail: consiglio@comune.rimini.it
c.f. - p.iva 00304280409

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 2

Presentata dal Sindaco Andrea Gnassi
proposta deliberativa n. 2933596 del 06/06/2013

iscritta al punto n. 4 all' O.d.G. della seduta del 25/07/2013 avente ad oggetto :

"Regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica C.C. n. 109 del 30/07/2009 - modifiche ed integrazioni"

Emendamento	Soppressivo <input type="checkbox"/>	al testo della delibera <input type="checkbox"/>
	Aggiuntivo <input type="checkbox"/>	all'allegato n. A <input checked="" type="checkbox"/>
	Sostitutivo <input checked="" type="checkbox"/>	

Testo emendamento:

<p>Art. 6 - condizioni di punteggio punto A-4 - Coabitazione: "Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, non legati da vincoli di parentela o affinità e non conviventi more uxorio" - Punti 4.000</p>

Il Sindaco

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).


Art. 20 comma 3 "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

Art. 21 comma 6 "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

acquisito con prot. n. 140610 in data 25/07/2013. L'operatore







Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
www.comune.rimini.it
e-mail: consiglio@comune.rimini.it
c.f. p.iva 00304260409

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 3

Presentata dal Sindaco Andrea Gnassi

proposta deliberativa n. 2933596 del 06/06/2013

iscritta al punto n. 4 all' O.d.G. della seduta del 25/07/2013 avente ad oggetto :

"Regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica C.C. n. 109 del 30/07/2009 - modifiche ed integrazioni"

Emendamento **Soppressivo** **al testo della delibera**
Aggiuntivo **all'allegato n. A**
Sostitutivo

Testo emendamento:

Art. 6 - condizioni di punteggio punto C2 - Lavoratori colpiti dalla crisi economica: "Rientrano nella presente condizione lavoratori che in data antecedente al 2009 erano titolari di un contratto a tempo indeterminato ed attualmente sono disoccupati o titolari di un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 11 mesi" - Punti 12.000

Il Sindaco

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

Art. 20 comma 3 "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."


Art. 21 comma 6 "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

acquisito con prot. n. 140611 in data 25/07/2013. L'operatore

emendamento3[1]







Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
www.comune.rimini.it
e-mail: consiglio@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 4

Presentata dal Sindaco Andrea Gnassi

proposta deliberativa n. 2933596 del 06/06/2013

iscritta al punto n. 4 all' O.d.G. della seduta del 25/07/2013 avente ad oggetto :

"Regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica C.C. n. 109 del 30/07/2009 - modifiche ed integrazioni"

Emendamento **Soppressivo** **al testo della delibera**
Aggiuntivo **all'allegato n. A**
Sostitutivo

Testo emendamento:

Art. 6 - condizioni di punteggio
punto D - Continuità dell'esigenza abitativa: "Permanenza in graduatoria da rappresentarsi con un punteggio attribuito al richiedente nella misura di 2 punti per ogni giorno di presenza nella graduatoria del Comune di Rimini, che verrà attribuito in occasione dell'aggiornamento successivo ed aggiornato semestralmente sino ad un max di punti 7.300

Il Sindaco

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

Art. 20 comma 3 "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."


Art. 21 comma 6 "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."


PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

acquisito con prot. n. 140612 in data 25/07/2013 . L'operatore



emendamento4[1]







Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

PIAZZA Cavour, 27 - 47900 RIMINI
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
www.comune.rimini.it
e-mail: consiglio@comune.rimini.it
c.f.p.iva 00304260409

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Presentata dal Consigliere/Sindaco RENZI GIOENZO

proposta deliberativa n. 2938596 del 6/6/2013

iscritta al punto n. 3 all' O.d.G. della seduta del 1/8/13 avente ad oggetto :

" REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DI ALLOGGI DI EMILIA RESIDENZIALE PUBBLICA "

Emendamento **Soppressivo** **al testo della delibera**
Aggiuntivo **all'allegato n. _____**
Sostitutivo

Testo emendamento:

<u>ART. 6 PUNTO D) ANZIANITA' DI RESIDENZA</u>
<u>DEL RICHIEDENTE NEL COMUNE DI RIMINI</u>
<u>PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 14.600</u>

Il Consigliere Comunale/Sindaco

Colles

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).


Art. 20 comma 3 "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

Art. 21 comma 6 "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

acquisito con prot. n. 446371 in data 02/08/2013. L'operatore *Colles*







Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
www.comune.rimini.it
e-mail: consiglio@comune.rimini.it
c.f.p.iva 00304260409

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Presentata dal Consigliere/Sindaco RENZI GIOENZO

proposta deliberativa n. 2938596 del 6/6/2013

iscritta al punto n. 3 all' O.d.G. della seduta del 1/8/13 avente ad oggetto :

" REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "

Emendamento **Soppressivo**

al testo della delibera

Aggiuntivo

all'allegato n. _____

Sostitutivo

Testo emendamento:

<p><u>ART 6 PUNTO D ANZIANITA' DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE NEL COMUNE DI RIMINI PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 16,600</u></p>

Il Consigliere Comunale/Sindaco

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

Art. 20 comma 3 "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

Art. 21 comma 6 "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

acquisito con prot. n. 446371 in data 02/08/2013 L'operatore [Handwritten Signature]

Modello 05 proposta emendamento



